

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 23 aprile 2020 - n. 4860

2014IT16RFOP012 - Approvazione dell'avviso «Linea di intervento Controgaranzie 3» in attuazione della d.g.r. 3053 del 15 aprile 2020 - Asse prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.D.1.1

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO
E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- la Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» approvata il 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final e s.m.i. che prevede tra l'altro aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);

Considerato che:

- l'art. 37 (4) Reg. 1303/2013 e s.m.i. recita che:
 - Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale, vale a dire capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Tale sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle norme dell'Unione applicabili in materia

di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Può anche includere i costi del trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti. Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica»;

- nell'ambito del pacchetto di «Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta alla pandemia di COVID-19» oggetto di specifica risoluzione del Parlamento Europeo del 17 aprile 2020, l'art. 25 bis delle Modifiche al Regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare il comma 11, prevede che nei casi in cui gli strumenti finanziari forniscano sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, non siano richiesti nel contesto dei documenti giustificativi, piani aziendali nuovi o aggiornati o documenti equivalenti, né prove che consentano di verificare che il sostegno fornito tramite lo strumento finanziario sia stato utilizzato agli scopi previsti;

Vista la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» che all'art. 2, c. 1 lettera c prevede interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo della garanzia e del credito, sostenendo in particolare la patrimonializzazione e la riorganizzazione dei Confidi»;

Richiamata la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 «Programma regionale di sviluppo della XI legislatura» che tra gli obiettivi regionali individua l'accesso al credito anche tramite il consolidamento del sistema delle garanzie e la piena attuazione dei criteri e delle modalità previsti dall'art. 2, lett. c, della l.r. 11/2014;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde. In particolare, con l'Azione III.3.d.1.1 (Azione 3.6.1 dell'Accordo di Programma) si intende promuovere il potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito, individuando nei Confidi i soggetti primari nel garantire un'adeguata copertura del territorio, nonché intermediari capaci di creare un effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche;

Dato atto che l'architettura del «Sistema lombardo della garanzia» ha previsto un processo di integrazione e ottimizzazione dei Confidi con la strutturazione di un sistema sostenibile e semplificato, caratterizzato da crescenti livelli di servizio e di accesso al credito per micro, piccole e medie imprese e dei liberi professionisti (MPMI) lombardi attraverso la razionalizzazione e ottimizzazione del primo livello e il ripensamento del secondo livello di garanzia.

Richiamati:

- il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018 e C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 e C(2019) 6960 del 24 settembre 2019;
- la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia» e s.m.i.;
- la d.g.r. n. X/3459 del 24 aprile 2015 avente ad oggetto «Attuazione l.r. 11/2014: Sistema Lombardo della garanzia - Approvazione delle caratteristiche della linea di intervento «Controgaranzie» con la quale Regione Lombardia ha approvato le caratteristiche della linea di intervento «Controgaranzie» (tramite la concessione di garanzie di secondo livello su portafogli di garanzie di primo livello rilasciate dai Confidi), misura prorogata fino al 31 gennaio 2019 con il decreto n. 13531 del 25 settembre 2018;
- la d.g.r. n. X/3961 del 31 luglio 2015 con cui è stato istituito il Fondo Controgaranzie, individuando le risorse a valere sul POR FESR 2014-2020 e i criteri specifici della suddetta Linea di intervento, con una dotazione finanziaria iniziale di € 28.500.000,00 comprensiva delle spese di gestione del medesimo Fondo;
- la d.g.r. n. X/4989 del 30 marzo 2016 con cui si sono ap-

Serie Ordinaria n. 18 - Lunedì 27 aprile 2020

portate alcune modifiche relative all'adesione dei soggetti richiedenti (Confidi) e alle caratteristiche dell'agevolazione.

- la d.g.r. n. XI/1184 del 28 gennaio 2019 con la quale è stata istituita la linea di intervento «Controgaranzie2», sono state approvate le caratteristiche della misura e individuata la dotazione iniziale in € 9.700.000,00 già trasferita al soggetto gestore Finlombarda S.p.A.;
- il decreto n. 7939 del 3 giugno 2019 che, in attuazione della d.g.r. 1184/2019, approva l'Avviso «Linea di Intervento Controgaranzie 2» con una dotazione finanziaria iniziale pari a € 9.700.000,00 a valere sul Fondo controgaranzie istituito con DGR 3961/2015;
- il decreto n. 10852 del 23 luglio 2019 di approvazione dell'elenco di n. 9 Confidi ammessi e che potranno essere convenzionati con Finlombarda s.p.a. nonché la relativa assegnazione dei Pfafond garantibili, secondo le modalità indicate all'articolo C.1.3 dell'Avviso;

Dato atto che:

- con il decreto n. 4505 del 20 maggio 2016 è stata approvata, in attuazione della d.g.r. 4989/2016, la proposta di Accordo di Finanziamento per la gestione del «Fondo di garanzia Controgaranzie» sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 30 giugno 2016 con una quota iniziale di risorse pari a Euro 28.500.000,00 (n. 19220/RCC del 26 luglio 2016);
- con il decreto n. 15276 del 24 ottobre 2019 è stato approvato, in attuazione della d.g.r. 1184/2019 l'atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. (n. 12630/RCC del 6 novembre 2019);
- con il decreto n. 2503 del 26 febbraio 2020 è stato approvato, il secondo atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a.;

Richiamata la d.g.r. XI/3053 del 15 aprile 2020 avente ad oggetto: «2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Attuazione l.r. 11/2014: Sistema lombardo della garanzia - Istituzione e approvazione delle caratteristiche della linea di intervento «Controgaranzie 3»

Richiamato in particolare il dispositivo della suddetta delibera che, tra l'altro:

- istituisce la Linea di intervento denominata «Controgaranzie 3» con le caratteristiche di cui all'«Allegato A» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- definisce che la dotazione finanziaria della Linea di intervento «Controgaranzie 3» è pari a € 7.500.000,00 che trovano copertura sulle economie di cui alla comunicazione di Finlombarda s.p.a. protocollo O1.2020.0005720;
- stabilisce che:
 - i Confidi ammessi al convenzionamento con il decreto n. 10852 del 23 luglio 2019 possono da subito operare sulla Linea di intervento «Controgaranzie 3», fatta salva la possibilità di recedere entro 15 giorni dall'adozione della d.g.r. XI/3053 del 15 aprile 2020 inviando una comunicazione a Regione Lombardia e a Finlombarda s.p.a. agli indirizzi di posta elettronica certificata sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it e finlombarda@pec.regione.lombardia.it;
 - nuovi Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) possono accedere alla Linea di Intervento Controgaranzie 3 presentando domanda di adesione secondo le modalità e i tempi definiti nell'Avviso attuativo che sarà emanato entro 7 giorni dall'approvazione della DGR XI/3053 del 15 aprile 2020;
- prevede l'ammissibilità esclusivamente in sede di prima applicazione delle operazioni erogate o attivate a partire dal 1 maggio 2020, per l'opportuna continuità rispetto alla Linea precedente Controgaranzie 2 aperta fino al 30 aprile 2020;

Dato atto che, come previsto dalla richiamata d.g.r. 3053/2020

- i successivi atti saranno adottati nel rispetto del Regolamento de minimis salvo diverso inquadramento nell'ambito della Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» approvata il 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final salvo eventuali proroghe;
- viene demandato ad atto dirigenziale l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo,

in particolare per la parte di disciplina degli aspetti tecnici relativi al calcolo dell'aiuto e del rispetto della regola del cumulo;

Dato atto che, le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestare di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- attestare di non trovarsi in una delle situazioni di insolvenza di cui all'art. 4.6.a del Regolamento (UE) n. 1407/2013 per le richieste di controgaranzie in de minimis o attestare di non trovarsi in una delle situazioni di insolvenza di cui all'art. 4.6.a del Regolamento (UE) n. 1407/2013 prima del 31 dicembre 2019 per le controgaranzie richieste nell'ambito del Quadro Temporaneo;

Dato atto che fino al 1 luglio 2020, le imprese beneficiarie il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare di riferimento, dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che, in applicazione del d.m. 115/2017:

- gli obblighi di cui agli artt. 8 e 9 del d.m. 115/2017 sono in carico al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese», quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.d.1.1.;
- le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di cui all'art. 14 del d.m. 115/2017 sono in carico ai Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) sia a quelli già ammessi al convenzionamento con Finlombarda con il decreto n. 10852 del 23 luglio 2019 sia a quelli che si convenzioneranno con Finlombarda s.p.a. a seguito del presente avviso;

Stabilito che ciascun Confido aderente all'iniziativa deve effettuare un'attività istruttoria finalizzata a:

- a) acquisire la documentazione necessaria e verificarne la completezza;
- b) verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti Destinatari;
- c) determinare l'aiuto espresso in ESL della Controgaranzia concedibile.

Dato atto che:

- la concessione delle agevolazioni avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis», salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;
- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
 - gli aiuti non saranno concessi ad imprese/professionisti/società tra professionisti che si trovino in una delle situazioni di insolvenza di cui a:
 - l'art. 4.6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 per le controgaranzie concesse in regime de minimis;
 - l'art. 4.6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 prima del 31 dicembre 2019 per le controgaranzie concesse nell'ambito del Quadro Temporaneo;
- gli aiuti «de minimis» a valere sulla Linea di intervento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis»;
- gli aiuti concessi nell'ambito del Quadro Temporaneo a valere sulla Linea di intervento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto previsto dal predetto Quadro Temporaneo;

- il calcolo dell'ESL, ove applicabile, avviene attraverso il metodo di cui alla decisione N182/2010, prorogato nel 2013 da parte della Commissione;

Stabilito che:

- al termine del regime di aiuto ai sensi del Quadro temporaneo, la Linea Controgaranzie 3 sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo, verrà demandata a provvedimento dirigenziale in particolare per la parte di disciplina degli aspetti tecnici relativi al calcolo dell'aiuto e del rispetto della regola del cumulo;

Dato atto che il vantaggio economico concesso è interamente trasferito ai destinatari finali, garantiti e soci dei Confidi e, ai sensi della normativa europea, i Confidi non tratterranno nulla, con le modalità di controllo stabilite nell'avviso attuativo di successiva emanazione;

Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» che rafforza gli strumenti di accesso al credito a favore delle imprese;

Ritenuto necessario approvare, in attuazione della d.g.r. XI/3053 del 15 aprile 2020, l'Avviso ai Confidi per la presentazione delle domande di partecipazione alla «Linea di Intervento Controgaranzie 3» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con una dotazione finanziaria iniziale pari a € 7.500.000,00, a valere sul Fondo Controgaranzie;

Ritenuto altresì che possono:

- presentare Domanda di partecipazione all'Avviso Linea di intervento Controgaranzie 3 i Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) che siano iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 TUB come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 oppure all'albo unico di cui all'art. 106 TUB,
- possono operare sulla Linea di intervento Controgaranzie 3 senza presentare nuova Domanda di partecipazione, i Confidi ammessi al convenzionamento a valere sulla Linea di intervento Controgaranzie 2 con il decreto n. 10852 del 23 luglio 2019 che non abbiano chiesto il recesso dalla predetta Convenzione entro 15 giorni dall'adozione della d.g.r. n. n. 3053 del 15 aprile 2020 e che siano iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 TUB come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 oppure all'albo unico di cui all'art. 106 TUB.

Visto il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dott. Cesare Giovanni Meletti, Direttore vicario e Dirigente della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese», quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.d.1.1, competente per l'adozione del presente atto;

Dato atto che il parere del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea è stato espresso con consultazione scritta conclusa in data 22 aprile 2020;

Acquisito, nella seduta del 21 aprile 2020, il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'Allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017;

Acquisito il parere positivo dell'Autorità di Gestione prot. n. O1.2020.0002476 del 23 aprile 2020;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione dell'atto sul BURL, sul sito istituzionale, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria, nonché alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi, e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it e di Finlombarda s.p.a.;

Viste:

- la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la l.r. 28 dicembre 2018, n. 25 «Bilancio di previsione 2019-2021»;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della d.g.r. XI/3053 del 15 aprile 2020, l'Avviso ai Confidi per la presentazione delle domande di partecipazione alla «Linea di Intervento Controgaranzie 3» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria iniziale dell'Avviso è pari a € 7.500.000,00, a valere sul Fondo Controgaranzie istituito con d.g.r. 3961 del 31 luglio 2015, già trasferito totalmente al soggetto gestore Finlombarda s.p.a.;

3. di dare atto che l'Avviso di cui all'Allegato A e le relative agevolazioni sono attuate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto

4. di dare atto che l'eventuale aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo, in particolare per la parte di disciplina degli aspetti tecnici relativi al calcolo dell'aiuto e del rispetto della regola del cumulo, verrà attuato con un successivo atto dirigenziale;

5. di dare atto che, in applicazione del d.m. 115/2017, le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di cui all'art. 14 del d.m. 115/2017 sono in carico ai Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) sia a quelli già ammessi al convenzionamento con Finlombarda con il decreto n. 10852 del 23 luglio 2019 sia a quelli che si convenzioneranno con Finlombarda s.p.a. a seguito del presente avviso;

6. di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore del Fondo Controgaranzie;

7. di attestare che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi, e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL’OCCUPAZIONE”**

(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO III – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Azione III.3.d.1.1 – Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci

LINEA DI INTERVENTO CONTROGARANZIE 3

AVVISO AI CONFIDI

per la presentazione di domande di partecipazione alla Linea Controgaranzie 3

INDICE

- A.1 Finalità e obiettivi
- A.2 Riferimenti normativi
 - A.2.1 Riferimenti normativi europei
 - A.2.2 Riferimenti normativi nazionali
 - A.2.3 Riferimenti normativi regionali
- A.4 Soggetto gestore
- A.5 Dotazione finanziaria
- A.6 Soggetti che possono presentare Domanda di partecipazione all'Avviso
- A.7 Soggetti beneficiari
- B.1 Caratteristiche dell'agevolazione
 - B.1.1 Fonte di finanziamento
 - B.1.2 Entità e forma dell'agevolazione
 - B.1.3 Caratteristiche delle Operazioni finanziarie
 - B.1.4 Regime di aiuto
- C.1 Selezione dei soggetti che possono presentare Domanda di partecipazione all'Avviso
 - C.1.1 Presentazione delle Domande
 - C.1.2 Ammissibilità delle Domande di partecipazione
 - C.1.3 Modalità di assegnazione del Plafond garantibile
 - C.1.4 Termine per la sottoscrizione della Convenzione
 - C.1.5 Profilazione del Confidi su RNA
- C.2 La costruzione del portafoglio Garanzie
 - C.2.1 Istruttoria
 - C.2.1.1 *Istruttoria effettuata dai Confidi*
 - C.2.1.2 *Modalità di invio*
 - C.2.1.3 *Attività di istruttoria effettuata dal Gestore*
 - C.2.2 La concessione delle Controgaranzie
- C.3 Monitoraggio del portafoglio Garanzie
 - C.3.1 Reportistica trimestrale
 - C.3.2 Variazioni
- C.4 Modalità e tempi per l'Escussione della Controgaranzia
- D.1 Obblighi dei Confidi
- D.2 Decadenze
- D.3 Ispezioni e controlli
- D.4 Monitoraggio dei risultati
- D.5 Responsabile del procedimento
- D.6 Trattamento dati personali
- D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti
- D.8 Diritto di accesso agli atti
- D.9 Altre informative
- D.10 Definizioni e glossario
- D.11 Riepilogo date e termini temporali
- D.12 Allegati

ALLEGATO D.12.1 – Schema di Convenzione per l’attuazione della Linea di intervento Controgaranzie 2

ALLEGATO D.12.2 – Domanda di partecipazione all’Avviso ai Confidi per la Linea di intervento Controgaranzie 3

ALLEGATO D.12.3 - Prospetto per l’indicazione dei flussi di garanzie rilasciate dal Confidi per i Confidi già selezionati con decreto n. 10852/2019

ALLEGATO D.12.4 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. La Linea d'intervento Controgaranzie 3 è uno strumento finanziario individuato per attuare l'Azione 3.d.1.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci" dell'Asse prioritario III "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR).

2. La Linea d'intervento oggetto del presente Avviso intende dare continuità al percorso intrapreso da Regione Lombardia di valorizzazione del sistema delle garanzie in un contesto peraltro caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta provocando pesanti ripercussioni sull'attività del tessuto imprenditoriale lombardo, proponendosi di migliorare l'accesso al credito delle Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) e dei liberi professionisti operanti in Lombardia per il tramite dei Confidi sia in termini di creazione di nuovo credito che di diminuzione dei costi delle garanzie.

Il modello di intervento in attuazione della D.G.R. n. 3053/2020, e secondo le caratteristiche delineate da Regione Lombardia con D.G.R. 3459 del 24 aprile 2015 già oggetto dei primi due avvisi ai Confidi di cui, rispettivamente, ai Decreti dirigenziali n. 5804/2016 e n. 1184/2019, mira a conferire autonomia e solidità prospettica al sistema lombardo delle garanzie e ad aumentare l'efficacia dell'intervento pubblico, massimizzando l'impatto delle risorse investite rispetto alle logiche di intervento "tradizionali".

A.2 Riferimenti normativi

A.2.1 Riferimenti normativi europei

- a) "TFUE": il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012;
- b) "Regolamento (UE) n. 1303/2013": il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- c) "Regolamento (UE) n. 1301/2013": il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- d) "Regolamento "de minimis" o Regolamento (UE) n. 1407/2013": il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE inerente gli Aiuti in "de minimis";
- e) "Regolamento (UE) n. 651/2014": il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- f) "Regolamento (UE) n. 679/2016": il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

- trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- g) **“Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018”**: il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- h) **“Quadro Temporaneo”**: la Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” approvata il 19.3.2020 C(2020) 1863 final che prevede tra l'altro aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti e s.m.i. tramite le seguenti Comunicazioni della Commissione: “che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine” C(2020) 2044 final e “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” C(2020) 2215 final del 03/04/2020;
- i) **“Regolamento (UE) n. 2020/460”**: il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- j) **“Risoluzione Parlamento europeo del 17/04/2020”**: Misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 ***I - Risoluzione legislativa del Parlamento del 17 aprile 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

A.2.2 Riferimenti normativi nazionali

- a) **“D.P.R. n. 642/1972”**: il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 avente ad oggetto “Disciplina dell'imposta di bollo”;
- b) **“L. n. 241/1990”**: la L. n. 241/1990 del 7 agosto 1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) aggiornata, da ultimo, dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;
- c) **“TUB”**: il Testo Unico Bancario di cui al Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 in materia bancaria e creditizia, aggiornato al Decreto Legislativo del 15 dicembre 2017 n. 218;
- d) **“D.lgs n. 123/1998”**: il Decreto legislativo n. 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (GU n.99 del 30-4-1998);
- e) **“D.lgs n. 33/2013”**: il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- f) **“Accordo di Partenariato”**: l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 - CCI 2014IT16M8PA001, così come successivamente aggiornato con

Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei ("Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

- g) **"Decreto n. 115/2017"**: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni";
- h) **"Legge n. 124/2017"**: la legge n. 124 del 4 agosto 2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e s.m.i;
- i) **"D.P.R. n. 22/2018"**: il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

A.2.3 Riferimenti normativi regionali

- a) **"Decreto n. 1806/2010"**: Decreto dirigente Struttura del 1 marzo 2010 n. 1806, Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo, "Determinazioni in ordine ai costi di riproduzione degli atti oggetto d'accesso ai sensi dell'art. 25 comma 1 della legge n. 241/1990 e alle modalità operative per il rilascio di copie";
- b) **"L.r. n. 1/2012"**: la legge regionale n.1 del 1 febbraio 2012, "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria";
- c) **"POR 2014-2020"**: il Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final che prevede, nell'ambito dell'Asse Prioritario III "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", l'Azione 3.d.1.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci";
- d) **"1° Riprogrammazione POR"**: la Presa d'atto della I° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con DGR n. X/6983 del 31 luglio 2017 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017;
- e) **"2° Riprogrammazione POR"**: la Presa d'atto della II° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con DGR n. XI/549 del 24 settembre 2018 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2018) 5551 del 13/08/2018;
- f) **"3° Riprogrammazione POR"**: la Presa d'atto della III^ riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con DGR n. XI/1236 del 12/02/2019 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2019)274del 23/01/2019;
- g) **"4° Riprogrammazione POR"**: la Presa d'atto della IV riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con DGR n. XI/2253 del 14 ottobre 2019 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014 - 2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2019) 9690 del 24/09/2019;

- h) **“D.G.R. n. 3459/2015”**: la deliberazione di giunta regionale n. X/3459 del 24 maggio 2015 avente ad oggetto l’approvazione della Linea di intervento «Controgaranzie» (tramite la concessione di garanzie di secondo livello su portafogli di garanzie di primo livello rilasciate dai Confidi), al fine di favorire l’accesso al credito delle MPMI;
- i) **“D.G.R. n. 3961/2015”**: la deliberazione di giunta regionale n. X/3459 del 31 luglio 2015 avente ad oggetto l’istituzione del Fondo Controgaranzie e l’individuazione delle risorse a valere sul POR FESR 2014-2020 ed i criteri specifici della Linea di Intervento, con dotazione finanziaria iniziale comprensiva delle spese di gestione del medesimo Fondo di complessivi Euro 28.500.000,00;
- j) **“D.G.R. n. 4989/2016”**: la deliberazione di giunta regionale n. X/4989 del 30 marzo 2016 attraverso la quale si sono apportate alcune modifiche relative all’adesione dei soggetti richiedenti (Confidi) e alle caratteristiche dell’agevolazione;
- k) **“Decreto dirigenziale n. 5804/2016”**: il decreto dirigenziale 5804 del 21 giugno 2016 con il quale è stato approvato l’Avviso ai Confidi per la partecipazione alla Linea di intervento «Controgaranzie»;
- l) **“D.C.R. n. 64/2018”**: la deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/64 del 10/07/2018 «Programma regionale di sviluppo della XI legislatura» che tra gli obiettivi regionali individua l’accesso al credito anche tramite il consolidamento del sistema delle garanzie e la piena attuazione dei criteri e delle modalità previsti dall’art. 2, lett. c, della l.r. 11/2014;
- m) **“D.G.R. n. 1184/2019”**: la deliberazione di giunta regionale n. XI/1184 del 28 gennaio 2019 che ha approvato e istituito le caratteristiche della Linea di intervento «Controgaranzie 2» con una dotazione di Euro 9.700.000,00 a valere sul Fondo controgaranzie istituito con DGR 3961/2015;
- n) **“Decreto dirigenziale n. 7939/2019”**: il decreto n. 7939 del 3/6/2019 che, in attuazione della DGR 1184/2019, approva l’Avviso "Linea di Intervento Controgaranzie 2";
- o) **“Decreto dirigenziale n. 10852/2019”**: il decreto n. 10852 del 23/7/2019 di approvazione dell’elenco di n. 9 Confidi ammessi e che potranno essere convenzionati con Finlombarda S.p.A. nonché la relativa assegnazione dei Plafond garantibili, secondo le modalità indicate all’articolo C.1.3 dell’Avviso di cui al decreto n. 7939/2019;
- p) **“D.G.R. n. 3053/2020”**: la deliberazione di giunta regionale n. XI/3053 del 15 aprile 2020 che ha approvato e istituito le caratteristiche della Linea di intervento «Controgaranzie 3» con una dotazione iniziale di Euro 7.500.000,00 a valere sul Fondo controgaranzie istituito con DGR 3961/2015.

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.4 Soggetto gestore

1. Finlombarda S.p.A (www.finlombarda.it), la società finanziaria del sistema regionale, svolge, per conto di Regione Lombardia, la funzione di Soggetto gestore del fondo Controgaranzie, sulla base di uno specifico Accordo di Finanziamento sottoscritto con la Direzione generale Sviluppo Economico in raccordo con l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, per l’attuazione della Linea e la gestione e l’erogazione delle Controgaranzie.

A.5 Dotazione finanziaria

1. La Linea Controgaranzie 3 ha una dotazione finanziaria iniziale di euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00), comprensiva degli oneri di gestione del Fondo Controgaranzie, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 3961/2015 e dalla D.G.R. n. 3053/2020.
2. Le risorse finanziarie potranno essere integrate da Regione Lombardia tramite apposito provvedimento e andranno ad incrementare il Plafond garantibile dei Confidi ammessi ad operare sul presente Avviso in maniera proporzionale.

A.6 Soggetti che possono presentare Domanda di partecipazione all'Avviso

1. Possono presentare Domanda di partecipazione (Allegato D.12.2 dell'Avviso) i Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) che siano iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 oppure all'albo unico di cui all'art. 106 TUB.
2. Possono operare sulla Linea di intervento Controgaranzie 3 senza presentare nuova Domanda di partecipazione, i Confidi ammessi al convenzionamento a valere sulla Linea di intervento Controgaranzie 2 con il decreto n. 10852 del 23/7/2019 che non abbiano chiesto il recesso dalla predetta Convenzione entro 15 giorni dall'adozione della D.G.R. n. 3053/2020 e che rispettino il requisito di cui al precedente comma 1. I Confidi aderenti dovranno in ogni caso procedere all'invio della documentazione di cui all'art. C.1.1. comma 8 ed al successivo convenzionamento nelle modalità indicate all'art. C.1.4 del presente Avviso.
3. La perdita del requisito di cui al comma 1 dopo il convenzionamento del Confidi di cui al successivo art. C.1.4:
 - a) determina l'inefficacia e la decadenza, tramite provvedimento regionale, di tutte le Controgaranzie inserite nel Portafoglio garanzie in data successiva a quella in cui tale circostanza si manifesti, ai sensi del successivo art D.2;
 - b) costituisce presupposto per la decadenza parziale, da parte del Responsabile del procedimento, del CAP maturato dal Confidi per un importo proporzionale al valore complessivo di tutte le Controgaranzie inserite nel Portafoglio garanzie in data successiva a quella in cui tale circostanza si manifesti.

A.7 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare della Controgaranzia rilasciata dalla Linea di intervento, a fronte delle garanzie rilasciate nel loro interesse dai Confidi, i soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:
 - a) le PMI (incluse le Società Tra Professionisti (STP) o Società Multidisciplinari (SM) iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, ai sensi del DM 8 febbraio 2013 n. 34);
 - b) i liberi professionisti.
2. Le PMI di cui al precedente comma devono possedere, alla data di rilascio della garanzia da parte del Confidi, i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituite, iscritte e dichiarate attive al Registro delle imprese;
 - b) avere una sede legale e/o Sede operativa in Lombardia.
3. I liberi professionisti di cui al precedente comma 1 devono possedere, alla data di rilascio della garanzia da parte del Confidi, i seguenti requisiti:

- a) avere avviato la propria attività professionale, come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e s.m.i.;
 - b) avere eletto a luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale, uno dei Comuni della Regione Lombardia, come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e s.m.i.;
 - c) risultare iscritti per tale attività professionale, all'albo professionale del territorio della Regione Lombardia (a livello provinciale/regionale/interregionale) del relativo ordine o collegio professionale o avere aderito a una delle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed essere in possesso dell'attestazione di qualità rilasciata ai sensi della medesima legge.
4. Non sono ammissibili alla Controgaranzia i soggetti che, alla data di rilascio della garanzia da parte del Confidi:
- a) presentino codice di attività primario rientrante nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
 - b) rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
 - c) si trovino in una situazione di Impresa insolvente di cui a:
 - i. l'art. 4.6. del Regolamento (UE) n. 1407/2013 per le Controgaranzie concesse in "Regime de minimis" (come indicato al successivo art. B.1.4);
 - ii. l'art. 4.6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 prima del 31/12/2019 per le Controgaranzie concesse nell'ambito del Quadro Temporaneo di cui al successivo art. B.1.4;
 - d) operino in uno dei settori esclusi dall'ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento (UE) n. 1301/2013.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

B.1.1 Fonte di finanziamento

1. Il presente Avviso è finanziato con risorse del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e successive riprogrammazioni approvate rispettivamente con Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 293 del 12 febbraio 2015, Decisione n. (CE) 4222 del 20 giugno 2017, Decisione n. (CE) 5551 del 13 agosto 2018, Decisione n. (CE) 274 del 23 gennaio 2019 e Decisione CE C(2019) 9690 del 24 settembre 2019.

B.1.2 Entità e forma dell'agevolazione

1. L'Agevolazione si configura come Controgaranzia, rilasciata a titolo gratuito, su portafogli di garanzie concessi dai Confidi. La Controgaranzia rilasciata opera nei limiti della prima perdita prefissata (CAP) sull'importo complessivo di Controgaranzie rilasciate a ciascun Confidi (Plafond garantito), nei limiti dell'importo massimo di Controgaranzie assegnato (Plafond garantibile).

2. Il CAP attribuito a ciascun Confidi è pari al 8% del Plafond garantito.

3. La Controgaranzia è concessa nella misura massima del 80% dell'importo garantito dal Confidi (valore della garanzia) per le Controgaranzie concesse in "de minimis" di cui al successivo art. B.1.4;

la Controgaranzia è concessa nella misura massima del 90% dell'importo garantito dal Confidi per le Controgaranzie concesse nell'ambito del Quadro Temporaneo di cui al successivo art. B.1.4.

In ogni caso, la Controgaranzia rilasciata per una singola Operazione finanziaria non può superare l'importo di Euro 800.000,00 (ottocentomila/00), indipendentemente dal valore della garanzia rilasciata dal Confidi.

4. La Controgaranzia ha la medesima durata della garanzia alla quale si riferisce, fatto salvo il limite massimo di 84 (ottantaquattro) mesi; le garanzie rilasciate dai Confidi con durata maggiore di tale termine, pertanto, sono ammissibili nei limiti degli 84 (ottantaquattro) mesi dall'avvio dell'efficacia della garanzia del Confidi.

5. È fatta salva la facoltà dei Confidi di prestare il proprio assenso/diniego ad accordi di modifica delle condizioni contrattuali che incidano anche sulla durata dell'Operazione finanziaria laddove ne valutino l'opportunità e comunque fatto salvo il limite di 84 (ottantaquattro) mesi dall'avvio dell'efficacia della Controgaranzia, tenendo altresì conto di quanto disposto all'articolo C.3.2 del presente Avviso.

B.1.3 Caratteristiche delle Operazioni finanziarie

1. È ammissibile al Portafoglio garanzie l'Operazione finanziaria per la quale sussistano tutti i seguenti requisiti:

- a) sia stata concessa a favore dei Soggetti beneficiari di cui al precedente art. A.7;
- b) rientri in una delle seguenti tipologie:
 - i. Cassa: apertura di credito in conto corrente;
 - ii. Smobilizzo: linea di credito rotativa per anticipazioni finanziarie su portafoglio commerciale;
 - iii. Liquidità: finanziamenti amortizing sul circolante;
 - iv. Investimento: finanziamenti amortizing per investimenti (si precisa che ai fini del presente Avviso non rientrano in tale tipologia le operazioni di leasing finanziario);
- c) sia coerente con una delle seguenti finalità (ai sensi dell'art. 37 par. 4 del Regolamento UE 1303/2013 e s.m.i.):
 - i. creazione di nuove imprese;
 - ii. messa a disposizione di capitale di costituzione e/o avviamento;
 - iii. messa a disposizione di capitale di espansione;
 - iv. messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa;
 - v. realizzazione nuovi progetti;
 - vi. penetrazione nuovi mercati;
 - vii. sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti;
 - viii. sostegno sotto forma di capitale circolante non legato a progetti di investimento.
- d) sia stata erogata (o attivata in caso di linee di cassa e smobilizzo), nel rispetto delle previsioni dell'art. 42 del Reg (UE) 1303/2013, in un periodo compreso tra l'inizio (01/05/2020) e il termine del Periodo di riferimento (31/03/2023, salvo proroga) e nell'arco dei tre mesi solari antecedenti rispetto alla richiesta di inserimento nel Portafoglio garanzie; in deroga a tale principio, esclusivamente in sede di prima applicazione (primi Flussi informativi delle operazioni garantite da parte dei Confidi), saranno ammesse operazioni erogate (o attivate in caso di linee di cassa e smobilizzo) a partire dal 01/05/2020 e comunque fino al mese solare antecedente a quello di invio;

- e) non sia concessa a valere, anche parzialmente, su risorse di Regione Lombardia e/o Finlombarda;
- f) sia in essere alla data in cui il Confidi ne richiede l'inserimento nel Portafoglio garanzie secondo le modalità di cui al successivo art. C.2.1.2;
- g) non sia in stato di Insolvenza alla data in cui il Confidi ne richiede l'inserimento nel Portafoglio garanzie secondo le modalità di cui al successivo art. C.2.1.2.

2. Ai Soggetti beneficiari, i Confidi applicheranno uno sconto sul costo della commissione sulla garanzia così definito:

- a) qualora venga applicato un sistema di determinazione del prezzo in base al rischio di credito connesso e la relativa componente sia determinabile, il Confidi dovrà ridurre di almeno il 40% la componente relativa al rischio di credito della commissione sulle garanzie;
- b) qualora non venga applicato un sistema di determinazione del prezzo in base al rischio di credito connesso e quindi non possa esserne determinata la relativa componente, il Confidi dovrà ridurre la commissione sulla garanzia di almeno il 25%.

3. In linea con gli obiettivi regionali, il prezzo annuo complessivo della garanzia di primo livello per ciascuna tipologia di Operazione finanziaria (escluse tutte le voci versate dal Soggetto beneficiario non a titolo di costo, come quote sociali e cauzioni) applicato dai Confidi ai Soggetti beneficiari, al lordo dello sconto sulla commissione come sopra definito, non potrà eccedere:

- a) il 5,8% della quota garantita (secondo il piano di ammortamento dell'Operazione finanziaria sottostante) dal Confidi per garanzie a supporto di Operazioni finanziarie con durata inferiore a 18 (diciotto) mesi;
- b) il 3,5% della quota garantita (secondo il piano di ammortamento dell'Operazione finanziaria sottostante) dal Confidi per garanzie a supporto di Operazioni finanziarie con durata pari o superiore a 18 (diciotto) mesi.

Per piano di ammortamento dell'Operazione finanziaria sottostante si intende il piano utilizzato per la determinazione dell'Aiuto in "de minimis" espresso in ESL come indicato all'art. B.1.4 dell'Avviso secondo un modello standard di verifica del prezzo che verrà reso disponibile sul sito del Gestore www.finlombarda.it.

4. Il Confidi pubblicherà in apposita sezione del proprio sito internet copia del listino delle commissioni che saranno da esso applicate durante l'operatività della presente iniziativa con e senza la Controgaranzia della Linea di intervento, da cui emergano il beneficio per i Soggetti beneficiari ed il rispetto dei limiti di cui ai precedenti commi 2 e 3.

B.1.4 Regime di aiuto

1. Le Controgaranzie saranno concesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli Aiuti in "de minimis" relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, salvo (previa notifica unica statale o regionale) successivo inquadramento nel Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19/03/2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 03/04/2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto.

Qualora attivata la Linea di intervento nell'ambito del regime di aiuto ai sensi del Quadro Temporaneo, al termine del predetto Quadro Temporaneo, la Linea Controgaranzie 3 sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del Quadro Temporaneo, verrà

demandata a provvedimento dirigenziale in particolare per la parte di disciplina degli aspetti tecnici relativi al calcolo dell'aiuto e del rispetto della regola del cumulo.

2. Con riferimento alle Controgaranzie concesse nell'ambito del regime di aiuto de minimis trova applicazione quanto disciplinato nei seguenti commi 3-4-5-6-7-8.

3. L'Equivalente Sovvenzione Lordo dell'aiuto sarà determinato dal Confidi mediante il metodo di cui alla decisione n° 182/2010¹. L'equivalente Sovvenzione Lordo è quindi pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Controgaranzia essendo quest'ultima concessa a titolo gratuito, ovvero senza alcun costo sostenuto dal Soggetto beneficiario. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti agli Aiuti in "de minimis" nel triennio (ai sensi dell'art. 3.2 del citato Regolamento), si farà riferimento, ai sensi del richiamato Regolamento comunitario, alla nozione di Impresa unica (ai sensi dell'art. 2.2. del citato Regolamento).

4. Nel rispetto delle regole di cumulo e di calcolo del pertinente massimale (rispettivamente artt. 5 e 3 del Regolamento in "de minimis"), qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, la Controgaranzia non sarà concessa.

5. Gli Aiuti in "de minimis" a valere sulla Linea di intervento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis".

6. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi Aiuti in "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli Aiuti in "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli Aiuti in "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli Aiuti in "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli Aiuti in "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'Aiuto in "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

7. Nel caso in cui i Soggetti beneficiari siano liberi professionisti, il Confidi provvede a verificare se l'attività oggetto dell'Operazione finanziaria sia svolta o meno in studi associati ed, in tal caso, se l'aiuto è destinato a beneficio dell'intero studio ovvero del singolo professionista, al fine di identificare correttamente il perimetro d'impresa unica qualora il soggetto non si configuri come impresa autonoma. Per gli studi associati deve essere fornita una dichiarazione, relativa alla concessione di Aiuti in "de minimis", che elenchi i soci dello studio associato (codice fiscale e partita IVA) in quanto rientranti nella nozione di Impresa unica ai sensi del Regolamento "de minimis".

8. Le agevolazioni di cui al presente Avviso saranno concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Selezione dei soggetti che possono presentare Domanda di partecipazione all'Avviso

C.1.1 Presentazione delle Domande

¹ Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI.

1. La Domanda di partecipazione all'Avviso da parte dei soggetti di cui al precedente art. A.6 comma 1 deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dal 27 aprile 2020 sino al giorno 6 maggio 2020.

2. Prima di presentare Domanda di partecipazione all'Avviso, il Confidi deve:

- a) registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Informativo: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del Confidi;
- b) provvedere alla fase di profilazione sul predetto sito che consiste nel:
 - i) associare il profilo alle credenziali della persona fisica incaricata per la compilazione della domanda dal soggetto richiedente;
 - ii) compilare le informazioni relative al soggetto richiedente;
 - iii) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche societarie;
- c) attendere la validazione; i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

3. Al fine dell'inoltro online della Domanda di partecipazione, il legale rappresentante del Confidi o il soggetto dotato dei relativi poteri di firma attesta le proprie generalità e quelle del Confidi ed allega elettronicamente la seguente documentazione:

- a) copia della delibera del Consiglio di Amministrazione in cui si dà mandato al rappresentante legale o a suo delegato di presentare la Domanda di partecipazione alla Linea di intervento Controgaranzie e sottoscrivere, in caso di ammissione, la relativa Convenzione (di cui all'Allegato D.12.1 al presente Avviso);
- b) prospetto per l'indicazione dei flussi di garanzie rilasciate dal Confidi nell'interesse di PMI e liberi professionisti operanti in Lombardia negli anni 2017 e 2018 e del Portafoglio garanzie stimato per il Periodo di riferimento (di cui all'Allegato A.1 alla Domanda di partecipazione) sottoscritto con Firma digitale o elettronica dal legale rappresentante del Confidi o dal suo delegato;
- c) prospetto con i dati e le informazioni da acquisire ai fini della stipula della Convenzione per l'attuazione della Linea di intervento Controgaranzie 3 (di cui all'Allegato A.2 alla Domanda di partecipazione) sottoscritto con Firma digitale o elettronica dal legale rappresentante del Confidi o dal suo delegato;
- d) modulo di adeguata verifica del cliente ai fini anticiclaggio sottoscritto con firma digitale o elettronica dal legale rappresentante del Confidi o dal suo delegato, corredato degli allegati richiesti; il fac-simile viene reso disponibile sul sito di Regione Lombardia (www.ue.regione.lombardia.it) e del Gestore (www.finlombarda.it);
- e) in caso di soggetto firmatario diverso dal legale rappresentante, copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore e dell'eventuale procura conferita per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione.

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Avviso.

4. La Domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del D.P.R. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. La Domanda dovrà riportare nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e

il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell'amministrazione".

5. Successivamente, il Soggetto richiedente deve caricare elettronicamente sul Sistema Informativo la Domanda di partecipazione opportunamente compilata in ogni sua parte e sottoscriverla mediante apposizione di Firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante o il soggetto dotato dei relativi poteri di firma.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

6. Le Domande di partecipazione all'Avviso sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il Sistema Informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della Domanda di partecipazione presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della Domanda di partecipazione farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della Domanda di partecipazione è comunicata al Confidi via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online.

7. Non saranno ricevibili Domande di partecipazione presentate in formato cartaceo o secondo una modalità diversa da quella appositamente indicata.

8. I soggetti di cui al precedente art. A.6 comma 2 dovranno, nello stesso arco di tempo di cui al precedente comma 1, trasmettere via PEC a sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it e finlombarda@pec.regione.lombardia.it la seguente documentazione:

- a) prospetto per l'indicazione dei flussi di garanzie rilasciate dal Confidi nell'interesse di PMI e liberi professionisti operanti in Lombardia negli anni 2017 e 2018 e del Portafoglio garanzie stimato per il Periodo di riferimento e prospetto con i dati e le informazioni da acquisire ai fini della stipula della Convenzione per l'attuazione della Linea di intervento Controgaranzie 3 (di cui all'Allegato 12.3 al presente Avviso) sottoscritto con Firma digitale o elettronica dal legale rappresentante del Confidi o dal suo delegato;
- b) modulo di adeguata verifica del cliente ai fini antiriciclaggio sottoscritto con firma digitale o elettronica dal legale rappresentante del Confidi o dal suo delegato, corredato degli allegati richiesti; il fac-simile viene reso disponibile sul sito di Regione Lombardia (www.ue.regione.lombardia.it) e del Gestore (www.finlombarda.it);
- c) in caso di soggetto firmatario diverso dal legale rappresentante, copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore e dell'eventuale procura conferita per la sottoscrizione della documentazione di cui ai punti precedenti.

La modulistica necessaria verrà resa disponibile sui siti web della Programmazione Europea di Regione Lombardia (www.ue.regione.lombardia.it) e di Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it).

C.1.2 Ammissibilità delle Domande di partecipazione

1. L'attività istruttoria sulle Domande di partecipazione di cui al precedente art. C.1.1. comma 1 viene svolta dal Gestore entro massimo 7 (sette) giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse.

2. L'istruttoria avrà ad oggetto:

- a) la verifica del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della Domanda di partecipazione e dei relativi allegati;
- b) la verifica di sussistenza dei requisiti soggettivi previsti all'articolo A.6 del presente Avviso;
- c) la verifica della regolarità contributiva del Confidi richiedente;

3. Nel corso dell'attività istruttoria, il Gestore potrà richiedere al Confidi eventuali integrazioni e/o chiarimenti. In tal caso, la decorrenza dei termini di istruttoria verrà sospesa per riprendere a seguito della completa integrazione della documentazione richiesta, o della produzione dei chiarimenti richiesti. In caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, il Confidi dovrà produrre la necessaria documentazione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni di calendario dalla richiesta medesima. La richiesta di integrazione sospende i termini temporali dell'istruttoria che ricominceranno a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti e delle integrazioni documentali richieste. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della Domanda di partecipazione.

4. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Gestore presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).

5. Completata l'istruttoria, il Gestore definisce una proposta per ogni Confidi (sia quelli di cui al precedente art. C.1.1. comma 1 sia quelli di cui all'art. C.1.1 comma 8) del Plafond garantibile e conseguente CAP relativo al Periodo di riferimento secondo le modalità indicate al successivo art. C.1.3.

6. Completata l'istruttoria, il Gestore presenta le proprie proposte di esiti istruttori al Responsabile del procedimento, il quale, entro 7 (sette) giorni dalla ricezione degli esiti istruttori, approva con proprio provvedimento l'elenco dei Confidi ammessi e che potranno essere convenzionati, indicando la relativa assegnazione dei Plafond garantibile.

C.1.3 Modalità di assegnazione del Plafond garantibile

1. A ciascun degli "n" Confidi che saranno ammessi alla Linea di intervento, in sede di convenzionamento, sarà attribuito un Plafond garantibile per il Periodo di riferimento sulla base della seguente formula:

$$X_i = P_i * \frac{L}{P * C}$$

dove:

- X_i = Plafond garantibile assegnato all' i -esimo Confidi;
- P_i = indica il minor valore tra:
 - i. l'importo medio dei flussi di garanzie registrati nel 2017 e 2018, erogate dal Confidi nell'interesse di PMI e Liberi professionisti operanti in Lombardia in assenza di controgaranzia direttamente fornitagli tramite strumenti attivati a livello nazionale e/o comunitario. I dati sui flussi di garanzie registrati nel biennio 2017 e 2018 dovranno essere oggetto di dichiarazione del Confidi nelle modalità di cui al precedente art. C.1.1;

- ii. l'importo del Portafoglio garanzie che l'*i*-esimo Confidi stima di realizzare durante il Periodo di riferimento che dovrà essere oggetto di dichiarazione del Confidi nelle stesse modalità di cui al punto precedente.
- $P = \sum_{i=1}^n P_i$
 - L = Dotazione finanziaria della Linea di intervento come indicato al precedente art. A.5;
 - $C = \sum_{i=1}^n C_i * (\frac{P_i}{P})$ con C_i = CAP percentuale assegnato all'*i*-esimo Confidi (fisso e pari al 8% sulla base di quanto stabilito dal precedente art. B.1.2).

Qualora X_i , come sopra determinato, risulti superiore all'importo necessario a controgarantire il Portafoglio garanzie che l'*i*-esimo Confidi stima di realizzare nel Periodo di riferimento (i.e. al 50% del Portafoglio garanzie stimato dall'*i*-esimo Confidi), si procederà ad assegnare all'*i*-esimo Confidi un Plafond garantibile pari alle esigenze dichiarate.

2. A chiarimento della metodologia di assegnazione del Plafond garantibile, di seguito una esemplificazione:

Ipotesi:

- Numero Confidi aderenti: 3;
- Risorse dedicate/Dotazione finanziaria (ovvero L): 1 meuro;
- P_i e C_i ipotizzati come da tabella seguente:

	P_i	C_i
Confidi 1	€ 10.000.000	8,00%
Confidi 2	€ 20.000.000	8,00%
Confidi 3	€ 30.000.000	8,00%

Sulla base delle precedenti ipotesi si determinano i valori di P e C come segue:

	P_i	C_i	P_i/P	$C_i * (P_i/P)$
Confidi 1	€ 10.000.000	8,00%	16,7%	1,34%
Confidi 2	€ 20.000.000	8,00%	33,3%	2,66%
Confidi 3	€ 30.000.000	8,00%	50,0%	4,00%
Totale	€ 60.000.000			8,00%

I valori assunti dai parametri della formula pertanto ammontano rispettivamente a: $L = 1$ meuro $P = € 60$ meuro e $C = 8,00\%$; vengono quindi assegnati i seguenti Plafond garantibili (ovvero X_i):

	P_i	$L/(C * P)$	$X_i = P_i * \frac{L}{C * P}$
Confidi 1	€ 10.000.000	20,83%	€ 2.083.333
Confidi 2	€ 20.000.000	20,83%	€ 4.166.667
Confidi 3	€ 30.000.000	20,83%	€ 6.250.000
Totale			€ 12.500.000

Gli importi massimi che la Linea di intervento potrà essere chiamata a rimborsare sulle prime perdite del Portafoglio garanzie costruito dai tre Confidi nel Periodo di riferimento, pari a $X_i * C_i$, nell'esempio di cui sopra saranno quindi i seguenti:

	X_i	C_i	$X_i * C_i$
Confidi 1	€ 2.083.333	8,00%	€ 166.667
Confidi 2	€ 4.166.667	8,00%	€ 333.333
Confidi 3	€ 6.250.000	8,00%	€ 500.000
Totale	€ 12.500.000		€ 1.000.000

C.1.4 Termine per la sottoscrizione della Convenzione

1. La Convenzione (di cui all'Allegato D.12.1 al presente Avviso) dovrà essere sottoscritta ed inviata a Finlombarda entro il 31 maggio 2020, pena la decadenza dal diritto del Confidi di operare nell'ambito della Linea di intervento.

C.1.5 Profilazione del Confidi su RNA

1. Successivamente alla pubblicazione del decreto di assegnazione del Plafond garantibile ed al convenzionamento con il Gestore di cui ai precedenti articoli C.1.3 e C.1.4, i Confidi dovranno: essere abilitati ad operare sul RNA. In particolare dovranno:

- a) registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle utenze di accesso al RNA;
- b) richiedere al Responsabile del procedimento l'abilitazione all'accesso in lettura su RNA per il presente Avviso;
- c) richiedere al RNA l'utenza WebService per lo scarico massivo delle visure RNA di cui al successivo articolo C.2.1.1 comma 2 lett. a).i).

C.2 La costruzione del portafoglio Garanzie

C.2.1 Istruttoria

C.2.1.1 Istruttoria effettuata dai Confidi

1. Ciascun Confidi aderente all'iniziativa trasmette nelle modalità indicate al successivo articolo C.2.1.2 un Flusso informativo contenente i dati identificativi di ciascuna Controgaranzia richiesta, del Soggetto beneficiario (compreso il perimetro di Impresa unica laddove rilevato), della relativa garanzia rilasciata e Operazione finanziaria finalizzati alla costruzione del proprio Portafoglio Garanzie.

2. Il Confidi è tenuto ad inserire nel Portafoglio Garanzie esclusivamente le Operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di cui al precedente art. B.1.3 e rivolte ai Soggetti beneficiari aventi i requisiti di cui al precedente articolo A.7.

A tal fine, il Confidi deve, nell'ambito del proprio processo valutativo effettuato in conformità con le modalità previste nel proprio regolamento del credito, effettuare un'attività istruttoria finalizzata a:

- a) procedere a fornire ai Soggetti beneficiari adeguata informativa sul trattamento dati personali come previsto al successivo articolo D.6 e ad acquisire la seguente documentazione ed a verificarne la completezza:
- i) due visure rilasciate dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) cosiddette “de minimis” e “Aiuti” per ogni Soggetto beneficiario;
 - ii) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, e sottoscritta con firma digitale o elettronica o autografa (in quest’ultimo caso allegando copia del documento di identità vigente del sottoscrittore come consentito dal DPR n. 445/2000) dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario attestante: (i) di non presentare codice attività primario rientrante nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007 (ii) di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento n. 1407/2013; (iii) di non essere Impresa insolvente ai sensi dell’art. 4.6 del Regolamento n. 1407/2013 per le richieste di Controgaranzie in “de minimis” o in alternativa di non trovarsi in una delle situazioni di insolvenza di cui all’art. 4.6 del predetto Regolamento prima del 31/12/2019 per le Controgaranzie richieste nell’ambito del Quadro Temporaneo; (iv) di non operare in uno dei settori esclusi ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del Regolamento (UE) n. 1301/2013; (v) la dimensione della propria impresa ai sensi dell’Allegato I del Regolamento UE 651/2014;
 - iii) dichiarazione sottoscritta con firma digitale o elettronica o autografa (in quest’ultimo caso allegando copia del documento di identità vigente del sottoscrittore come consentito dal DPR n. 445/2000) dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario attestante: (i) la coerenza della finalità perseguita rispetto a quanto previsto dall’art. 37, par. 4. del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ovvero i) creazione di nuove imprese, ii) messa a disposizione di capitale di costituzione e/o avviamento, iii) messa a disposizione di capitale di espansione, iv) messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle attività generali dell’impresa, v) realizzazione nuovi progetti, vi) penetrazione nuovi mercati vii) sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti; viii) sostegno sotto forma di capitale circolante non legato a progetti di investimento; (ii) il consenso a che l’Operazione finanziaria controgarantita sia inclusa nell’elenco delle operazioni pubblicate ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 2 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 sul sito di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it); (iii) l’assunzione dell’impegno di informazione e comunicazione previsti in applicazione del medesimo Regolamento UE (articolo 2.2 dell’allegato XII) 2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/214, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione;
 - iv) copia del piano aziendale del Soggetto beneficiario da cui emergano la finalità perseguita dal Soggetto beneficiario in coerenza con la dichiarazione di cui al precedente punto iii) ad esclusione delle Operazioni Finanziarie aventi come finalità il sostegno sotto forma di capitale circolante (di cui al precedente art. B.1.3 comma 1 lett.c.viii.), e la funzionalità dell’Operazione finanziaria al perseguimento della suddetta finalità;
 - v) per le Controgaranzie richieste in “de minimis” e fino al 1 luglio 2020 per i Soggetti beneficiari il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare di riferimento, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritta con firma digitale o elettronica o autografa (in quest’ultimo caso allegando copia del documento di identità vigente del sottoscrittore come consentito dal DPR n. 445/2000) dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario relativa ad eventuali Aiuti in “de minimis” ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di Impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli Aiuti in

- “de minimis” ricevuti (la dichiarazione deve essere resa in conformità al fac-simile che verrà reso disponibile su Bandi online e sui Siti Internet);
- vi) nel caso di Soggetto beneficiario appartenente alla categoria dei liberi professionisti (come definita al precedente art. A.7 comma 3):
- 1°. dichiarazione attestante che l'attività oggetto dell'Operazione finanziaria sia svolta o meno in studi associati ed, in tal caso, se l'aiuto è destinato a beneficio dell'intero studio ovvero del singolo professionista, al fine di identificare correttamente il perimetro d'impresa unica qualora il soggetto non si configuri come impresa autonoma;
 - 2°. per gli Studi Associati dovrà essere fornita una dichiarazione sottoscritta con firma digitale o elettronica o autografa (in quest'ultimo caso allegando copia del documento di identità vigente del sottoscrittore come consentito dal D.P.R. n. 445/2000), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che elenchi i soci dello studio associato (codice fiscale e partita IVA) in quanto rientranti nella nozione di Impresa unica ai sensi del Regolamento “de minimis”;
 - 3°. il Modello dell'Agenzia delle Entrate “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA” e s.m.i;
 - 4°. copia del documento attestante l'iscrizione alla sezione relativa alla Regione Lombardia dell'albo professionale dell'ordine o del collegio professionale di riferimento per l'attività svolta o l'adesione alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge;
- b) verificare (dandone atto nel corpo dell'istruttoria oppure in un documento specifico) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti beneficiari di cui al precedente articolo A.7; in particolare, il Confidi deve dare evidenza:
- i) della dimensione d'impresa del Soggetto beneficiario ai sensi della definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 calcolata sulla base del modello excel reso disponibile sul sito del Gestore www.finlombarda.it.
 - ii) che il Soggetto beneficiario non risulti Impresa insolvente ai sensi della definizione di cui al successivo articolo D.10 del presente Avviso;
- c) verificare (dandone atto nel corpo dell'istruttoria oppure in un documento specifico) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle Operazioni finanziarie di cui al precedente articolo B.1.3.; in particolare, il Confidi deve dare evidenza della coerenza della finalità dell'Operazione finanziaria rispetto a quanto indicato all'art 37 par 4 del Regolamento UE n. 1303/2013, inquadrandola nell'ambito delle strategie imprenditoriali e delle prospettive ovvero dei piani aziendali del Soggetto beneficiario ad eccezione delle Operazioni Finanziarie aventi come finalità il sostegno sotto forma di capitale circolante;
- d) ove applicabile, determinare l'Aiuto in “de minimis” espresso in ESL della Controgaranzia concedibile, verificandone la compatibilità con i limiti agli Aiuti in “de minimis” ricevuti dal Soggetto beneficiario nell'ultimo triennio conformemente a quanto previsto all'art. B.1.4 del presente Avviso; a tale fine, il Confidi deve:
- i) determinare l'ESL mediante il metodo di cui alla decisione n° 182/2010;
 - ii) verificare, sulla base delle visure “de minimis” e “Aiuti” del Registro Nazionale Aiuti (RNA) e della dichiarazione di cui alla precedente lett. a) punto v) ove applicabile, il rispetto dei limiti agli Aiuti in “de minimis” nel triennio (ai sensi dell'art. 3.2 del citato

Regolamento), facendo riferimento, ai sensi del richiamato Regolamento comunitario, alla nozione di Impresa unica (ai sensi dell'art. 2.2. del citato Regolamento) il cui perimetro in termini di denominazione e codice fiscale dei soggetti componenti l'Impresa unica medesima deve essere comunicata nel Flusso informativo finalizzato alla costruzione del Portafoglio Garanzie. Qualora, in caso di Impresa unica, le partecipazioni societarie risultino intestate a società fiduciarie che amministrino tali beni per conto di terzi sulla base di un rapporto di intestazione fiduciaria, le partecipazioni sono riconducibili al soggetto fiduciante e non alla società fiduciaria². In tal caso, il Confidi dovrà acquisire apposita dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) sulla base del modello disponibile sul sito del Gestore www.finlombarda.it; tale dichiarazione dovrà inoltre essere conservata dal Confidi in caso di controlli in loco.

- e) ove applicabile, determinare l'Aiuto nell'ambito del Quadro Temporaneo secondo le modalità che verranno stabilite in tal senso nel provvedimento dirigenziale di cui al precedente art. B.1.4 comma 1.

C.2.1.2 Modalità di invio

1. Nel caso in cui abbiano aderito soggetti di cui al precedente art. A.6 comma 1, a partire dal secondo mese solare successivo al termine ultimo per la sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente art. C.1.4, ciascun Confidi, in seguito alla propria attività istruttoria di cui al precedente articolo, invia le richieste di Controgaranzia che rispettino i requisiti previsti per le Operazioni finanziarie sottostanti di cui al precedente art. B.1.3. Sulla base di quanto previsto al precedente art. B.1.3, ciascuna Operazione finanziaria oggetto di richiesta di Controgaranzia deve essere erogata (o attivata in caso di linee di cassa e smobilizzo) nell'arco dei tre mesi solari antecedenti rispetto alla richiesta di inserimento nel Portafoglio garanzie; in deroga a tale principio, esclusivamente in sede di prima applicazione (primi Flussi informativi delle operazioni garantite da parte dei Confidi), saranno ammesse operazioni erogate (o attivate in caso di linee di cassa e smobilizzo) a partire dal 01/05/2020 e comunque fino al mese solare antecedente a quello di invio.

Qualora siano operativi sulla Linea di intervento Controgaranzie 3 unicamente i soggetti di cui al precedente art. A.6 comma 2, le predette richieste di Controgaranzie saranno inviate da ciascun Confidi a partire mese solare successivo al termine ultimo per la sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente art. C.1.4.

2. Le richieste di Controgaranzie dovranno contenere i dati identificativi di ciascuna garanzia rilasciata, della relativa Operazione finanziaria, della Controgaranzia richiesta e del Soggetto beneficiario (compreso il perimetro di Impresa unica laddove rilevato) sulla base di un tracciato allegando anche le visure RNA.

3. La trasmissione delle richieste di Controgaranzia, fatti salvi i vincoli temporali di cui al precedente comma 1, può avvenire:

² Sulla base delle FAQ pubblicate sul sito del RNA si precisa quanto segue: "A partire dal 3 luglio 2018, le visure rilasciate da RNA non includono più nel perimetro di impresa unica della beneficiaria le imprese ad essa legate da rapporti di intestazione fiduciaria. Si precisa che le modifiche apportate al sistema RNA consentono di escludere dal perimetro di impresa unica le imprese le cui partecipazioni sono contraddistinte presso il Registro delle Imprese dal tipo di diritto "Intestazione fiduciaria". Per contro, continuano ad essere incluse nel perimetro di impresa unica le imprese le cui partecipazioni sono contraddistinte nel Registro delle imprese dal tipo di diritto "Proprietà", anche qualora detto diritto sia attribuito a società fiduciarie.

Tenuto conto che l'eventualità di partecipazioni detenute da società fiduciarie in proprio, anziché nell'esercizio della propria attività istituzionale, dovrebbe in concreto verificarsi assai di rado alla luce dei limiti previsti dalle normative di riferimento, compete alle imprese interessate provvedere alla corretta qualificazione presso il Registro delle Imprese e all'eventuale rettifica, ove necessario, della qualità di socio a titolo di "Intestazione fiduciaria".

- a) dal sistema gestionale di ciascun Confidi a Bandi online a livello massivo (ossia tramite modalità di cooperazione applicativa), previa adesione ad una fase di test che sarà effettuabile a partire dalla pubblicazione dell'Avviso nei termini e nelle modalità che verranno definite da Regione Lombardia sui siti della Programmazione Europea (www.ue.regione.lombardia.it) e del Gestore (www.finlombarda.it);
 - b) direttamente su Bandi online attraverso il caricamento singolo di ciascuna richiesta di Controgaranzia.
4. Il tracciato (fac-simile) del Flusso informativo che i Confidi dovranno utilizzare, verrà reso disponibile nell'apposita sezione di Bandi online e sui Siti internet della Programmazione Europea (www.ue.regione.lombardia.it) e del Gestore (www.finlombarda.it).
5. Il Confidi potrà inserire nuove operazioni nel Portafoglio garanzie sino all'eventuale raggiungimento del Plafond garantibile.
6. Il Sistema Informativo non consentirà il ricevimento di richieste di Controgaranzia che non rispettino i requisiti di cui ai precedenti articoli A.7 e B.1.3 nonché nelle modalità descritte al presente articolo.
7. Qualora una richiesta di Controgaranzia non risulti ammessa a seguito dell'istruttoria di cui al successivo articolo C.2.1.3 per errori formali sanabili, il Confidi può, effettuate le dovute correzioni/integrazioni, presentare una nuova richiesta di Controgaranzia fatto salvo il rispetto del requisito temporale sui tre mesi solari di cui al precedente comma 1. Nel caso dell'ultimo mese solare del Periodo di riferimento le pratiche non ammesse non potranno essere più inserite successivamente nel Portafoglio garanzie.
8. Le richieste di Controgaranzia trasmesse sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate.

C.2.1.3 Attività di istruttoria effettuata dal Gestore

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla fine del mese solare di invio delle richieste di Controgaranzia, il Gestore effettua l'istruttoria delle richieste pervenute nel mese solare precedente.
2. In particolare, l'istruttoria del Gestore è finalizzata a verificare la completezza documentale delle visure RNA ai sensi dell'art. C.2.1.2. comma 2 nell'ambito delle richieste trasmesse dai Confidi tramite Bandi online.
3. A conclusione delle attività istruttorie, il Gestore ne presenta le risultanze al Responsabile del procedimento.

C.2.2 La concessione delle Controgaranzie

1. A conclusione dell'attività istruttoria di cui al precedente articolo, il Responsabile del procedimento, fatta salva la disponibilità della dotazione finanziaria, approva con proprio provvedimento l'elenco delle Controgaranzie ammissibili e non ammissibili a valere sulla presente Linea di intervento ogni mese solare successivo a quello di richiesta di Controgaranzia da parte dei Confidi.
2. Il provvedimento darà evidenza delle posizioni inserite nel Portafoglio Garanzie e di quelle non inserite (evidenziando le motivazioni del mancato inserimento), della dimensione del Plafond garantito di ogni Confidi, del conseguente importo del Cap maturato e dell'importo del Cap residuo utile ai fini delle eventuali successive escussioni, il tutto sulla base dei dati tempo per tempo disponibili su Bandi online.
3. Il provvedimento verrà comunicato tramite Bandi online al singolo Confidi e pubblicato sul BURL, nonché nell'apposita sezione di Regione Lombardia (www.ue.regione.lombardia.it).

4. A seguito della ricezione del provvedimento regionale, i Confidi provvederanno a darne comunicazione ai Soggetti beneficiari evidenziando l'Aiuto (sia esso a valere del regime "de minimis" espresso in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) sia esso a valere sul Quadro Temporaneo), determinato dai Confidi medesimi secondo quanto previsto ai precedenti art. B1.4. e C.2.1.1 del presente Avviso.

5. Si precisa che, con riferimento alle tempistiche dell'attività istruttoria di cui al precedente art. C.2.1.3 comma 1 e del decreto di concessione di cui al precedente comma 1, le stesse potranno avere carattere indicativo per le richieste di Controgaranzie pervenute nei mesi di luglio, novembre e dicembre.

C.3 Monitoraggio del portafoglio Garanzie

C.3.1 Reportistica trimestrale

1. Al fine di consentire il corretto monitoraggio del rischio assunto dalla Linea di intervento, ciascun Confidi, deve comunicare per il tramite di Bandi online ogni trimestre (nei mesi solari di marzo, giugno, settembre, dicembre), le informazioni relative ad eventuali eventi interruttivi ai fini dell'escussione della Controgaranzia (ossia le Insolvenze così come definite all'art. D.10 del presente Avviso), l'eventuale rientro In bonis di un'Operazione finanziaria in precedenza segnalata in stato di Insolvenza, nonché dare evidenza del residuo rischio di credito connesso alle specifiche Operazioni finanziarie controgarantite.

2. L'invio dell'aggiornamento trimestrale deve avere ad oggetto le richieste di Controgaranzia ammesse attraverso decreto regionale di cui al precedente art. C.2.2 e può essere effettuato:

- a) dal sistema gestionale di ciascun Confidi a Bandi online a livello massivo;
- b) direttamente su Bandi online attraverso il caricamento singolo di ciascun aggiornamento sulla richiesta di Contragaranzia.

3. Il Confidi dovrà provvedere a trasmettere le informazioni di cui al precedente comma 1 secondo il tracciato tempo per tempo disponibile sui siti di Regione Lombardia (www.ue.regione.lombardia.it) e del Soggetto gestore (www.finlombarda.it); tali aggiornamenti informativi dovranno essere inoltrati anche successivamente alla fine del Periodo di Riferimento, sino all'esaurimento di tutti i relativi rapporti di garanzia.

4. I Confidi si rendono disponibili a fornire, su richiesta, a Regione Lombardia e/o al Gestore situazioni aggiornate del monitoraggio del Portafoglio garanzie di cui ai precedenti commi nelle modalità che verranno definite.

C.3.2 Variazioni

1. Nelle stesse modalità previste per l'aggiornamento trimestrale di cui al precedente articolo C.3.1, il Confidi deve comunicare tempestivamente eventuali modifiche intervenute successivamente alla concessione della Controgaranzia relativamente a:

- a) variazioni del Soggetto beneficiario;
- b) allungamento della durata dell'Operazione finanziaria e conseguente allungamento della garanzia di primo livello.

2. In caso di variazioni del Soggetto beneficiario di cui alla lettera a) del precedente comma:

- a) ciascun Confidi prima di inoltrare l'aggiornamento trimestrale, deve compiere sul nuovo Soggetto beneficiario le attività di istruttoria di cui al precedente art. C.2.1.1;

- b) ciascun Confidi invia l'aggiornamento trimestrale secondo le modalità di cui al precedente art. C.3.1 unitamente alla documentazione di cui al precedente art. C.2.1.2 comma 2 relativamente al nuovo Soggetto beneficiario.
- c) il Gestore effettua le verifiche di cui al precedente art. C.2.1.3;
- d) il Responsabile del procedimento, attraverso proprio provvedimento e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di cui alla precedente lettera c), concede/autorizza la variazione.

Con riferimento al calcolo dell'ESL in caso di variazioni societarie si applica quanto previsto al precedente art. B.1.4 comma 5.

3. Con riferimento alle variazioni di cui al precedente comma 1 lettera b):

- a) ciascun Confidi provvede: i) ad acquisire dal Soggetto beneficiario (e a verificarne la correttezza) la dichiarazione di cui al precedente art. C.2.1.1 comma 2 lett. a) punto v) e dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) le cosiddette visure "de minimis" e "Aiuti" per verificare il rispetto dei limiti agli Aiuti in "de minimis" nel triennio, ii) determinare l'ESL aggiuntivo (derivante dall'allungamento dell'Operazione finanziaria) mediante il metodo di cui alla decisione n° 182/2010;
- b) ciascun Confidi invia la reportistica trimestrale secondo le modalità di cui al precedente art. C.3.1 unitamente alle visure RNA;
- c) il Gestore effettua le verifiche di cui al precedente art. C.2.1.3;
- d) il Responsabile del procedimento, attraverso proprio provvedimento e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di cui alla precedente lettera c), concede l'estensione della durata della Controgaranzia; resta inteso che la Controgaranzia dovrà rispettare i requisiti in termini di durata di cui al precedente art. B.1.2 comma 4.

4. Le modifiche intervenute di cui al comma 1 devono essere comunicate attraverso Bandi online prima di presentare richiesta di Escussione sulle medesime Operazioni finanziarie.

5. Nelle stesse modalità previste per le variazioni di cui al comma 1, il Confidi deve comunicare le variazioni anagrafiche dei Soggetti beneficiari intervenute successivamente alla concessione della Controgaranzia. Le variazioni anagrafiche possono riguardare a titolo esemplificativo la denominazione ("ragione sociale/denominazione" dell'impresa o la denominazione del libero professionista, la sede legale (se non coincidente con la Sede operativa) e/o operativa, il luogo di esercizio prevalente del libero professionista. Tali variazioni non richiedono una preventiva autorizzazione da parte di Regione Lombardia, la quale ne prenderà atto una volta ricevuta la comunicazione da parte del Soggetto beneficiario trasmessa attraverso Bandi online.

C.4 Modalità e tempi per l'Escussione della Controgaranzia

1. Per ogni singola Controgaranzia, il Confidi può ottenere un'unica Escussione. A discrezione del Confidi la richiesta di Escussione può essere presentata o per un importo proporzionale ai pagamenti da esso effettuati al Soggetto finanziatore a titolo di acconto oppure per l'intero importo della Controgaranzia ricevuta purché, in quest'ultimo caso, la richiesta di Escussione sia presentata dopo il pagamento effettuato dal Confidi a saldo del dovuto, ovvero dopo il pagamento a titolo definitivo. Nel caso il Confidi decida di presentare la richiesta di Escussione in forza di pagamenti da esso effettuati a solo titolo di acconto, per la quota relativa ai successivi pagamenti la Controgaranzia perderà di efficacia e non potrà essere escussa.

2. L'Escussione della Controgaranzia può essere richiesta dal Confidi:

- a) entro un termine massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza della stessa Controgaranzia;

- b) se l'Operazione finanziaria è stata segnalata in Insolvenza nell'ambito della reportistica trimestrale di cui al precedente art. C.3.1;
- c) entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'ultimo pagamento del Confidi al Soggetto finanziatore.
3. La richiesta di Escussione, tramite apposito modulo su Bandi online, dovrà contenere la seguente documentazione:
- a) copia della domanda di garanzia del Soggetto beneficiario al Confidi e, nel caso di Soggetto beneficiario appartenente alla categoria dei liberi professionisti, anche il Modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e s.m.i e copia del documento attestante l'iscrizione alla sezione relativa alla Regione Lombardia dell'albo professionale dell'ordine o del collegio professionale di riferimento per l'attività svolta o l'adesione alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge;
- b) copia della dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal Soggetto beneficiario attestante: (i) di non presentare codice attività primario rientrante nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007 (ii) di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento n. 1407/2013; (iii) di non essere Impresa insolvente ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento n. 1407/2013 per le richieste di Controgaranzie in "de minimis" o in alternativa di non trovarsi in una delle situazioni di insolvenza di cui all'art. 4.6 del predetto Regolamento prima del 31/12/2019 per le Controgaranzie richieste nell'ambito del Quadro Temporaneo; (iv) di non operare in uno dei settori esclusi ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento (UE) n. 1301/2013; (v) la dimensione della propria impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento UE 651/2014;
- c) fino al 1 luglio 2020 per i Soggetti beneficiari il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare di riferimento, copia della dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal Soggetto beneficiario relativa ad eventuali Aiuti in "de minimis" ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di Impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli Aiuti in "de minimis" ricevuti. Qualora il Soggetto beneficiario sia uno studio associato, dovrà essere fornita una copia della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che elenchi i soci dello studio associato (codice fiscale e partita IVA) in quanto rientranti nella nozione di Impresa unica ai sensi del Regolamento "de minimis";
- d) copia della dichiarazione resa dal Soggetto beneficiario attestante: (i) la coerenza della finalità perseguita rispetto a quanto previsto dall'art. 37, par. 4. del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ovvero i) creazione di nuove imprese, ii) messa a disposizione di capitale di costituzione e/o avviamento, iii) messa a disposizione di capitale di espansione, iv) messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa, v) realizzazione nuovi progetti, vi) penetrazione nuovi mercati vii) sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti viii) sostegno sotto forma di capitale circolante non legato a progetti di investimento; (ii) il consenso a che l'Operazione finanziaria controgarantita sia inclusa nell'elenco delle operazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 sul sito di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it); (iii) l'assunzione dell'impegno di informazione e comunicazione previsti in applicazione del medesimo Regolamento UE (articolo 2.2 dell'allegato XII) 2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/214, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione;
- e) copia del piano aziendale del Soggetto beneficiario da cui emergano la finalità perseguita dal Soggetto beneficiario in coerenza con la dichiarazione di cui alla precedente lettera d) ad eccezione delle Operazioni Finanziarie aventi come finalità il sostegno sotto forma di capitale

- circolante (di cui al precedente art. B.1.3 comma 1 lett.c.viii.), e la funzionalità dell'Operazione finanziaria al perseguimento della suddetta finalità;
- f) copia della comunicazione del Confidi al Soggetto beneficiario attestante l'importo dell'aiuto concesso a seguito del rilascio della Controgaranzia;
 - g) dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal Legale rappresentante del Confidi attestante che la garanzia è stata rilasciata a valere su una Operazione finanziaria per la quale sussistono i requisiti previsti dall'art. B.1.3;
 - h) dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal Legale rappresentante del Confidi attestante che è stato riconosciuto al Soggetto beneficiario lo sconto sulle commissioni previsto dall'art. B.1.3 comma 2;
 - i) dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal Legale rappresentante del Confidi attestante che è stato applicato un prezzo annuo non superiore a quanto indicato all'art. B.1.3 comma 3;
 - j) copia della comunicazione ufficiale inoltrata dal Confidi al Soggetto finanziatore a conferma della garanzia emessa dal primo a favore del secondo, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi: data di emissione della garanzia, nome del Soggetto beneficiario, importo e forma tecnica dell'Operazione finanziaria garantita, percentuale e durata della garanzia del Confidi;
 - k) copia della documentazione ufficiale (contabile bancaria, estratto conto o altra documentazione equivalente) che comprovi il/i pagamento/i effettuato/i dal Confidi a favore del Soggetto Finanziatore a fronte dell'escussione della garanzia di primo livello;
 - l) la corrispondenza intercorsa tra il Soggetto finanziatore e il Confidi idonea a certificare la data in cui il Confidi è stato informato dello stato di Insolvenza del Soggetto beneficiario (es. le lettere di intimazione al pagamento riportanti la data di scadenza del credito e la lettera di revoca degli affidamenti e/o decadenza del beneficio del termine inoltrate anche al Confidi per conoscenza) e la copia della comunicazione ufficiale con la quale il Soggetto finanziatore richiede al Confidi l'escussione della garanzia.

4. Finlombarda effettuerà l'istruttoria volta a verificare la sussistenza di tutti i presupposti per l'Escussione, ivi incluso l'esito delle verifiche in tema di regolarità contributiva e di antimafia del Confidi, e, in caso di esito positivo, provvederà a liquidare, entro la fine del mese successivo al ricevimento della documentazione completa, quanto dovuto.

Si precisa che il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Gestore presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).

5. Finlombarda potrà richiedere, nell'ambito dell'istruttoria ai fini dell'Escussione della Controgaranzia, eventuale documentazione integrativa o chiarimenti fissando i termini per la risposta che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta.

6. Qualora, nel corso dell'istruttoria del Gestore, emergano elementi tali da determinare l'inefficacia della Controgaranzia su proposta del Gestore il Responsabile del procedimento con proprio provvedimento disporrà la decadenza della Controgaranzia concessa e la decadenza parziale del CAP per l'importo ad essa proporzionale.

7. A seguito dell'Escussione, tutte le attività di recupero del credito, anche nell'interesse della Linea di intervento e del relativo Fondo, saranno svolte dai Confidi, direttamente ovvero tramite i Soggetti finanziatori. In caso di recupero parziale o totale di quanto escusso al Fondo, il Confidi è tenuto a rimborsare alla Linea di intervento quanto incassato in misura proporzionale alla percentuale di Controgaranzia escussa, il tutto entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'accredito ricevuto e senza che ciò determini il reintegro del Plafond garantito utile ai fini delle successive Escussioni. Il mancato assolvimento di tale obbligo determinerà la sospensione di ogni ulteriore pagamento, a qualsiasi titolo,

dal Gestore in favore del Confidi finché la relativa posizione non risulti regolarizzata mediante rimborso di quanto percepito ed oggetto di contestazione.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Confidi

1. In fase di istruttoria e delibera ai fini del rilascio della garanzia, il Confidi si obbliga a:
 - a) rispettare quanto stabilito nel precedente art. C.2.1.1;
 - b) rilasciare le garanzie ai Soggetti finanziatori nell'interesse dei Soggetti beneficiari a seguito di processo valutativo coerente con le modalità previste nel proprio Regolamento del credito;
 - c) riconoscere ai Soggetti beneficiari uno sconto sulla commissione richiesta ai sensi di quanto previsto al precedente art. B.1.3 comma 2;
 - d) applicare ai Soggetti beneficiari un prezzo annuo della garanzia di primo livello per ciascuna tipologia di Operazione finanziaria secondo quanto stabilito al precedente art. B.1.3 comma 3.
2. Nel corso dell'operatività della Linea, il Confidi si obbliga a:
 - a) rispettare le modalità ed i termini per la trasmissione dei flussi informativi previsti dal precedente art. C.2.1.2;
 - b) inserire nel Portafoglio garanzie esclusivamente le Operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di cui al precedente art. B.1.3 e rivolte ai Soggetti beneficiari di cui all'articolo A.7 dell'Avviso;
 - c) comunicare ai Soggetti beneficiari l'avvenuto inserimento dell'Operazione finanziaria nell'ambito di quelle controgarantite dal Fondo con indicazione dei relativi aiuti di Stato determinati in base al metodo di cui alla decisione n° 182/2010 per le Controgaranzie concesse in "de minimis" e in base al metodo che verrà indicato in apposito provvedimento regionale (di cui al precedente art. B.1.4 comma 1) per le Controgaranzie concesse nell'ambito del Quadro Temporaneo;
 - a) trasferire il vantaggio economico concesso interamente ai Soggetti beneficiari finali, garantiti e soci dei Confidi ai sensi della normativa europea in tema di aiuti di Stato;
 - b) rendere disponibili documenti, strutture e personale in caso di ispezioni e controlli effettuati da Finlombarda, Regione Lombardia, Enti ed organismi comunitari;
 - d) conservare per almeno 10 anni dalla scadenza di ogni singola Controgaranzia tutta la documentazione inerente le Operazioni finanziarie inserite nel Portafoglio garanzie e renderla disponibile in caso di ispezioni e controlli.
3. Il Confidi inoltre si obbliga inoltre a:
 - a) comunicare a Regione Lombardia ed a Finlombarda, nelle modalità di cui al precedente art. C.3.2, le eventuali Variazioni intervenute successivamente alla concessione della Controgaranzia;
 - b) comunicare a Regione Lombardia ed a Finlombarda, nelle modalità di cui al precedente art. C.3.1, l'eventuale stato di Insolvenza del Soggetto beneficiario entro 6 mesi dalla data in cui il Confidi ne ha avuto notizia dal Soggetto finanziatore, e il residuo rischio di credito connesso alle specifiche Operazioni finanziarie controgarantite;
 - c) trasmettere entro il 28 febbraio di ciascun esercizio una relazione relativa ai recuperi effettuati nell'esercizio precedente evidenziando il relativo rimborso al Fondo;
 - b) liquidare a favore del Fondo, nel termine fissato all'art. C.4 comma 7, i Recuperi;

- c) pubblicare in apposita sezione del proprio sito Internet, copia del listino delle commissioni che saranno applicate dal Confidi nel Periodo di riferimento con e senza la Controgaranzia del Fondo, da cui emergano il beneficio per i Soggetti beneficiari ed il rispetto del limite massimo del prezzo annuo della garanzia (escluse tutte le voci versate dal Soggetto beneficiario non a titolo di commissione, come ad esempio quote sociali e cauzioni), il tutto come previsto all'articolo B.1.3. comma 3 del presente Avviso;
- d) nel caso in cui, a fronte di decadenza parziale del CAP maturato disposta dal Responsabile del procedimento, l'importo del CAP disponibile per ulteriori escussioni risulti inferiore all'importo del CAP maturato di cui è disposta la decadenza, restituire alla Linea di intervento la differenza entro 90 (novanta) giorni dalla data del Provvedimento del Responsabile del Procedimento. Tali eventuali risorse non saranno oggetto di riparto tra i Confidi ma costituiranno una economia che resterà a valere sul Fondo;
- e) informare i Soggetti beneficiari in merito agli obblighi di cui al presente Avviso a cui si dovranno attenere; in particolare, i Soggetti beneficiari sono tenuti a:
 - i) acconsentire, ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a che l'Operazione finanziaria controgarantita sia inclusa nell'elenco delle operazioni pubblicato sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;
 - ii) dare evidenza che l'Operazione controgarantita sia stata realizzata con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, in tutte le forme di pubblicizzazione previste in applicazione dell'articolo 115 e dell'articolo 2.2 dell'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/214, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione.

Il Confidi, in ogni caso, si impegna a rispettare tutte le prescrizioni previste nell'Avviso, a tal fine dotandosi di apposite procedure che garantiscano il rispetto degli obblighi e degli impegni.

D.2 Decadenze

1. Qualora il Confidi ammesso con provvedimento del Responsabile del procedimento perda i requisiti di cui al predetto articolo A.6, il Responsabile del procedimento provvederà a dichiararne la cancellazione dall'elenco dei Confidi ammessi alla Linea di intervento. Con il medesimo provvedimento verrà dichiarata anche la decadenza di tutte le Controgaranzie inserite nel Portafoglio garanzie in data successiva a quella in cui si è manifestata la circostanza che ha determinato la cancellazione del Confidi all'elenco dei Confidi ammessi alla Linea di intervento, nonché del CAP maturato per un importo proporzionale al valore complessivo di tali Controgaranzie.

2. Qualora il Gestore, con riferimento alle singole Controgaranzie, rilevi le cause di inefficacia di cui al successivo comma, ne darà tempestiva comunicazione al Responsabile del procedimento affinché possa, con proprio provvedimento, dichiarare decaduta la Controgaranzia concessa nonché, ricorrendone i presupposti, dichiarare parzialmente decaduto anche il CAP per l'importo ad essa proporzionale.

3. La Controgaranzia sarà inefficace e non potrà essere escussa:

- a) qualora la singola garanzia di primo livello del Confidi sia riferita ad Operazioni finanziarie in difetto di uno dei requisiti di cui ai precedenti artt. A.7, B.1.3 e C.3.2 comma 2;
- b) qualora l'Operazione finanziaria sia stata inserita nel Portafoglio garanzie successivamente alla perdita, da parte del Confidi, dei requisiti di cui all'articolo A.6 dell'Avviso;
- c) qualora, ai sensi dell'art. C.4 dell'Avviso, siano trascorsi oltre sei mesi dalla scadenza della Controgaranzia ed il Confidi non abbia provveduto a comunicare l'Insolvenza dell'Operazione

finanziaria nel presentare la richiesta di escussione nelle modalità e nei tempi previsti dall'art. C.3.1. Con riferimento alle richieste di escussioni effettuate dai Confidi, la verifica dell'avvenuto rispetto dei tempi per la comunicazione dello stato di Insolvenza si baserà sulle date della corrispondenza intercorsa tra il Soggetto finanziatore e il Confidi ai sensi dell'art C.4 comma 3 lettera l) dell'Avviso;

- d) qualora, ai sensi dell'art. C.4, il Confidi abbia già presentato sulla medesima Operazione finanziaria una richiesta di Escussione e la stessa abbia avuto esito positivo;
- e) qualora, ai sensi dell'art. C.4 dell'Avviso, il Confidi trasmetta la richiesta di Escussione a Finlombarda oltre i termini ivi previsti (90 giorni dalla data dell'ultimo pagamento effettuato dal Confidi al Soggetto finanziatore) o con modalità differenti, oppure la richiesta non sia corredata di tutta la documentazione prevista al medesimo art. C.4 ed il Confidi non la renda disponibile entro 15 giorni dalla richiesta di integrazioni da parte del Gestore;
- f) qualora il Confidi abbia ceduto a terzi i diritti derivanti dalla Convenzione oppure abbia ceduto a terzi la Convenzione senza preventivo assenso scritto ai sensi dell'art. 9 della Convenzione di cui all'Allegato D.12.1 al presente Avviso;
- g) qualora l'Insolvenza dell'Operazione finanziaria sia stata notificata dal Soggetto finanziatore al Confidi in data antecedente rispetto all'inserimento della garanzia nel Portafoglio garanzie. La verifica si baserà sulle date della corrispondenza intercorsa tra il Soggetto finanziatore e il Confidi ai sensi dell'art C.4 comma 3 lettera l) dell'Avviso;
- h) qualora venga rilevato, anche nell'ambito delle attività di cui al successivo art. D.3 dell'Avviso, da parte di Finlombarda, oppure di Regione Lombardia, oppure della Commissione Europea, prima o dopo l'Escussione, il mancato adempimento, con riferimento all'Operazione finanziaria controgarantita, di uno degli obblighi e degli impegni previsti al precedente art. D.1 commi 1 e 2.

4. Qualora il Portafoglio garanzie risulti ancora in costruzione, la quota di CAP oggetto di decadenza potrà essere integrata con gli eventuali Flussi informativi successivi; diversamente il CAP non potrà essere ricostituito e le relative risorse costituiranno una economia.

Inoltre, nel caso in cui la Controgaranzia sia già stata escussa, il Gestore, previo accordo del Responsabile del procedimento, non effettuerà alcun ulteriore pagamento, a qualsiasi titolo, in favore del Confidi finché la posizione del Confidi non risulti regolarizzata mediante rimborso di quanto percepito ed oggetto di contestazione.

L'eventuale rimborso da parte del Confidi di quanto escusso, in tal ultimo caso, non reintegrerà il valore del CAP escutibile.

5. Qualora anche nell'ambito delle attività di cui al successivo art. D.3 dell'Avviso, Finlombarda, ovvero Regione Lombardia, ovvero la Commissione Europea, riscontri, successivamente all'avvenuta Escussione, il mancato adempimento, con riferimento all'Operazione finanziaria controgarantita, dell'obbligo previsto al precedente art. D.1 comma 3, il Soggetto gestore, previo accordo del Responsabile del procedimento, non effettuerà alcun ulteriore pagamento, a qualsiasi titolo, in favore del Confidi finché la posizione del Confidi non risulti regolarizzata mediante rimborso di quanto percepito ed oggetto di contestazione.

6. Qualora, nell'ambito di finanziamenti estranei alla Convenzione a valere, anche parzialmente, su risorse di Regione Lombardia e/o di Finlombarda e garantiti dal Confidi, sussistano eventuali contenziosi ovvero arbitrati ovvero controversie in merito alla richiesta di escussione avanzata da Finlombarda al Confidi, il Gestore, previo accordo del Responsabile del procedimento, può sospendere i pagamenti, a qualsiasi titolo, in favore del Confidi finché i contenziosi ovvero gli arbitrati ovvero le controversie suddette non risultino risolti in via definitiva, anche per il tramite di negoziazione assistita o mediazione.

7. Nei casi di mancato rispetto di quanto previsto dal presente Avviso a carico dei Confidi aderenti che causano l'inefficacia delle Controgaranzie, Regione Lombardia, oltre a dichiarare decaduto il CAP (come meglio specificato ai precedenti commi 2 e 4), si riserva la facoltà di applicare una penale di tipo pecuniario al Confidi qualora l'inefficacia delle Controgaranzie sia verificata in una percentuale superiore al 5% del numero complessivo di Controgaranzie concesse al Confidi medesimo. Tale penale è pari all'1% delle Controgaranzie oggetto di decadenza e viene corrisposta a Regione Lombardia nelle modalità dalla stessa definite.

D.3 Ispezioni e controlli

1. La Commissione Europea, Regione Lombardia e il Gestore, anche avvalendosi del supporto di soggetti terzi, potranno effettuare verifiche e controlli sulle operazioni di rilascio e gestione delle Controgaranzie e sui sottostanti processi definiti in Convenzione (di cui all'Allegato D.12.1 al presente Avviso). Le attività di verifica potranno avere ad oggetto, fra l'altro, il controllo della presenza e della conformità di tutta la documentazione che attiene alle garanzie di primo livello, al relativo inserimento nel Portafoglio garanzie e al monitoraggio del relativo rischio, al trasferimento del beneficio della Controgaranzia al Soggetto beneficiario, all'escussione delle Controgaranzie, alle eventuali successive azioni di recupero intraprese dal Confidi anche tramite il Soggetto finanziatore e all'avvenuto riaccredito al Fondo degli eventuali recuperi nelle modalità definite in Convenzione.

2. L'accertamento di eventuali irregolarità potrà comportare:

- a) l'inefficacia delle singole Controgaranzie di cui al precedente articolo D.2;
- b) l'eventuale decadenza parziale dell'importo del CAP maturato, disposta con provvedimento del Responsabile del procedimento su proposta del Gestore, per un importo proporzionale al valore delle Controgaranzie "inefficaci". In tal caso, purché, il relativo Portafoglio garanzie risulti ancora in costruzione, la quota di CAP revocata potrà essere integrata con gli eventuali flussi informativi successivi; diversamente il CAP non potrà essere ricostituito e le risorse revocate costituiranno un'economia per il Fondo.
- c) la sospensione dei pagamenti a qualunque titolo da parte del Gestore al Confidi sino ad avvenuta regolarizzazione della posizione di quest'ultimo.

3. Il Gestore si riserva altresì di sospendere i pagamenti delle Escussioni al Confidi in presenza di contenziosi ovvero arbitrati ovvero controversie relative a richieste di escussione inoltrate al Confidi per garanzie rilasciate da quest'ultimo su agevolazioni a valere su risorse regionali e/o su provvista del Gestore anche diverse da quelle di cui alla presente Linea di intervento sino all'avvenuta risoluzione in via definitiva di tutti i singoli casi, anche per il tramite di negoziazione assistita o mediazione.

4. La normativa comunitaria, nazionale e regionale, tenendo conto delle Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta alla pandemia di Covid-19 di cui all'art. 25 bis delle Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare il comma 11, prevede che nei casi in cui gli strumenti finanziari forniscano sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, non siano richiesti nel contesto dei documenti giustificativi, piani aziendali nuovi o aggiornati o documenti equivalenti, né prove che consentano di verificare che il sostegno fornito tramite lo strumento finanziario è stato utilizzato agli scopi previsti.

D.4 Monitoraggio dei risultati

1. I Confidi sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei Progetti agevolati.

2. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, nella fase di 'adesione'.

3. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile dell'Avviso, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

4. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- a) il numero di imprese che ricevono un sostegno,
- b) il numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni.

D.5 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'innovazione delle Imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato D.12.3 al presente Avviso.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., sul Portale Istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) Sezione Bandi, sul sito della Programmazione Europea (www.ue.regione.lombardia.it), e sul sito del Gestore (www.finlombarda.it).

2. Qualsiasi informazione relativa all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: controgaranzie@finlombarda.it

3. Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

4. Per rendere più agevole la partecipazione all'Avviso, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	Linea di intervento Controgaranzie 3
DI COSA SI TRATTA	La Linea intende migliorare l'accesso al credito dei Soggetti beneficiari (PMI o liberi professionisti), sia in termini di creazione di nuovo credito che di diminuzione dei costi delle garanzie.
CHI PUÒ PARTECIPARE	I Confidi iscritti nell'elenco di cui all'112 TUB oppure all'albo unico di cui all'art. 106 TUB che rilasciano garanzie a favore di PMI o Liberi professionisti su Operazioni finanziarie rientranti in una delle seguenti tipologie: - Cassa: apertura di credito in conto corrente;

	<ul style="list-style-type: none"> - Smobilizzo: linea di credito rotativa per anticipazioni finanziarie su portafoglio commerciale; - Liquidità: finanziamenti amortizing sul circolante; - Investimento: finanziamenti amortizing per investimenti.
DOTAZIONE FINANZIARIA	7,5 milioni di Euro
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Controgaranzia su portafogli di garanzie concessi dai Confidi. La controgaranzia rilasciata opera nei limiti della prima perdita prefissata (CAP) pari al 8% sull'importo complessivo di controgaranzie rilasciate a ciascun Soggetto Richiedente (Plafond garantibile), nei limiti dell'importo massimo di controgaranzie assegnato (Plafond garantito).</p> <p>La controgaranzia è concessa nella misura massima del 80% dell'importo garantito dal Soggetto richiedente (Confidi) per le Controgaranzie concesse in "de minimis" elevabile fino ad un massimo del 90% per le Controgaranzie concesse nell'ambito del Quadro Temporaneo.</p> <p>In ogni caso la controgaranzia rilasciata per singola operazione non può superare l'importo di Euro 800.000,00, indipendentemente dal valore della garanzia rilasciata dal Soggetto richiedente.</p> <p>Ogni singola controgaranzia avrà la medesima durata della garanzia del Confidi entro il limite massimo di 84 mesi.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>Il vantaggio economico sarà in capo ai Destinatari finali, garantiti e soci dei Confidi e sarà attuato nel rispetto della normativa in tema di aiuti di Stato, in particolare del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis», salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3.4.2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto. Al termine del regime di aiuto ai sensi del Quadro temporaneo, la Linea Controgaranzie 3 sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'aggiornamento della normativa di riferimento in materia di aiuti di Stato verrà demandata tramite provvedimento dirigenziale.</p> <p>L'importo del "de minimis" a carico del Soggetto beneficiario viene determinato attraverso il metodo di cui alla decisione N182/2010 ed è pari al valore attualizzato della differenza tra il costo teorico di mercato della controgaranzia e il costo effettivamente sostenuto dal Soggetto beneficiario, a fronte dell'ammissione al beneficio.</p>
DATA DI APERTURA	27 aprile 2020 per la presentazione delle Domande di partecipazione da parte dei Confidi

DATA DI CHIUSURA	6 maggio 2020 per la presentazione delle Domande di partecipazione da parte dei Confidi
COME PARTECIPARE	Ai fini dell'ammissione dei Confidi richiedenti alla presente Linea di intervento, gli stessi dovranno presentare un'unica Domanda di partecipazione tramite la piattaforma regionale Bandi online (www.bandi.servizirl.it) nelle modalità indicate nell'Avviso finalizzata al convenzionamento con il Soggetto Gestore.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura automatica(**)
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Per informazioni e segnalazioni relative all'Avviso: controgaranzie@finlombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

(**) Si precisa che pur essendo una procedura automatica non rientra nell'ambito applicativo della l.r. n. 1/2012.

D.8 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi all'Avviso è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, dell'Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

3. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti: Direzione Generale Sviluppo Economico Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

4. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

5. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

6. L'accesso civico e civico generalizzato alla documentazione avviene con le modalità e i tempi previsti nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 16 della Legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

D.9 Altre informative

1. Si rende noto che le Agevolazioni di cui al presente Avviso godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 9 "Revoca dei benefici e sanzioni", del D.Lgs. 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

D.10 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

- a) **"Avviso"**: il presente Avviso ai Confidi con i relativi allegati;
- b) **"Aiuto"**: la Controgaranzia concessa alternativamente in "de minimis" o nell'ambito del Quadro Temporaneo in base al regime vigente;
- c) **"Aiuto in "de minimis"**": l'aiuto concesso a valere sulla Linea di intervento nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sugli Aiuti in "de minimis" relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, espresso in ESL;
- d) **"Bandi online" o "Sistema Informativo"**: la piattaforma informatica per la gestione della Linea di intervento resa disponibile da Regione Lombardia, gestita da Lombardia Informatica S.p.A., e raggiungibile al seguente indirizzo web: <https://www.bandiservizi.it/>;
- e) **"CAP"**: la percentuale massima del Plafond garantito che complessivamente la Linea di intervento potrà essere chiamata a rimborsare sulle prime perdite del Portafoglio garanzie di un Confidi in seguito alle escussioni da parte dei Soggetti finanziatori;
- f) **"Confidi"**: i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo A.6 dell'Avviso;
- g) **"Controgaranzie"**: le garanzie di secondo livello a valere su risorse della Linea di intervento prestate a titolo gratuito ai Confidi con l'effetto tecnico della riassicurazione, il tutto come regolato dalla Convenzione, a fronte di garanzie rilasciate dai Confidi ai Soggetti finanziatori che abbiano erogato Operazioni finanziarie ai Soggetti beneficiari;
- h) **"Convenzione"**: la Convenzione di cui all'allegato D.12.1 del presente Avviso, tra Finlombarda S.p.A., in veste di gestore del Fondo, ed un Confidi ammesso alla Linea di intervento mediante la quale viene disciplinata l'operatività dell'iniziativa;
- i) **"Domanda di partecipazione"**: la domanda presentata da un Confidi allo scopo di partecipare alla Linea (Allegato B dell'Avviso);
- j) **"Escussione"**: il pagamento del valore della Controgaranzia effettuato da Finlombarda a favore del Confidi;
- k) **"ESL"**: l'Equivalente Sovvenzione Lordo dell'Aiuto in "de minimis" di cui alla presente Linea di intervento, determinato mediante il metodo di cui alla decisione n° 182/2010, ossia pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Controgaranzia essendo quest'ultima concessa a titolo gratuito, ovvero senza alcun costo sostenuto dal Soggetto beneficiario;
- l) **"FCG"**: il "Fondo Centrale di Garanzia, ossia il Fondo di garanzia per le PMI gestito per conto del Ministero dello Sviluppo Economico dal Raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla mandataria Mediocredito Centrale S.p.A. e dalle mandanti Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A. e ICBPI - Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.;
- m) **"FEI"**: il Fondo Europeo per gli Investimenti, istituzione europea il cui scopo principale è sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI);
- n) **"Firma digitale o elettronica"**: ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and

Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti);

- o) **"Flusso informativo"**: l'insieme delle richieste di Controgaranzia inviate da ciascun confidi nell'arco di un mese solare;
- p) **"Fondo"**: il "Fondo Controgaranzie" istituito con DGR X/3961 del 31/07/2015 dedicato alla Linea di intervento Controgaranzie;
- q) **"Gestore"**: Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria del sistema regionale lombardo che svolgerà la funzione di soggetto gestore del Fondo Controgaranzie, sulla base di uno specifico Accordo di Finanziamento stipulato con la Direzione Generale Sviluppo Economico in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
- r) **"Impresa Insolvente"**: ai sensi del Regolamento "de minimis" si definisce insolvente l'impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che si trova nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; nell'ambito del Quadro Temporaneo tale definizione trova applicazione solo fino al 31 dicembre 2019;
- s) **"Impresa unica"**: ai sensi dell'art. 2.2. del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
- t) **"In bonis"**: l'Operazione finanziaria che non sia in stato di Insolvenza;
- u) **"Insolvenza"**: la categoria delle attività finanziarie deteriorate (*non-performing exposures*) che comprende le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate come definite nelle circolari di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei conti) e 217 del 5 agosto 1996 (Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli Intermediari finanziari, gli Istituti di pagamento e gli IMEL) e successivi aggiornamenti, i quali recepiscono le nuove nozioni introdotte dalle norme tecniche di attuazione (*Implementing Technical Standards*) relative alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate come definite dall'Autorità Bancaria Europea ed approvate dalla Commissione europea;
- v) **"Linea di intervento o Linea"**: la "Linea di Intervento Controgaranzie 3" istituita con la D.G.R. n. 3053/2020, oggetto del presente Avviso.
- w) **"Luogo di esercizio prevalente"**: sede nella quale il libero professionista svolge, in via prevalente, la propria attività professionale;

- x) **“Operazioni finanziarie”**: un’operazione finanziaria erogata da un Soggetto finanziatore ad un Soggetto beneficiario nel Periodo di riferimento;
- y) **“Periodo di riferimento”**: il periodo di costruzione del Portafoglio garanzie indicato all’articolo B.1.3. comma 1 dell’Avviso;
- z) **“Plafond garantibile”**: l’importo massimo complessivo di Controgaranzie che la Linea di intervento potrà rilasciare al Confidi durante il Periodo di riferimento sulla base delle assegnazioni di cui all’art. C.1.3 dell’Avviso;
- aa) **“Plafond garantito”**: indica l’importo complessivo delle Controgaranzie rilasciate dalla Linea di intervento al Confidi in relazione al Periodo di riferimento, aggiornato mensilmente secondo le modalità definite all’art C.2. dell’Avviso;
- bb) **“PMI”**: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell’allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014;
- a) **“Portafoglio garanzie”**: il complesso di garanzie di primo livello rilasciate nel Periodo di riferimento dal Confidi, nell’interesse dei Soggetti beneficiari ed in favore di Soggetti finanziatori, a sostegno di Operazioni finanziarie ammesse alla Controgaranzia;
- cc) **“Quadro Temporaneo”**: la Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” approvata il 19.3.2020 C (2020) 1863 final e s.m.i. che prevede tra l’altro aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti;
- dd) **“Sede operativa”**: l’unità locale, ovvero l’impianto operativo o amministrativo – gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, studio professionale, ufficio, negozio, filiale, agenzia, centro di formazione, miniera, ecc..) nel quale il Soggetto beneficiario esercita stabilmente una o più attività economiche e svolge un’attività produttiva o un’offerta di servizi;
- ee) **“Siti internet”**: le sezioni dedicate alla Linea di intervento Controgaranzie presenti sui siti web di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), della Programmazione Europea di Regione Lombardia (www.ue.regione.lombardia.it) e di Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it);
- ff) **“Soggetti beneficiari”**: i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo A.7 (“*Soggetti beneficiari*”) dell’Avviso;
- gg) **“Soggetto finanziatore”**: una banca iscritta all’albo di cui all’art. 13 del D.lgs 385/93 (TUB) ovvero i soggetti che possono esercitare l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, co. 3, del citato TUB che hanno erogato un’Operazione finanziaria ad un Soggetto beneficiario.

2. Ai fini dell’interpretazione del presente Avviso, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o l’interpretazione indichino il contrario.

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della Domanda di partecipazione da parte dei Confidi richiedenti	Apertura: 27 aprile 2020 Chiusura: 6 maggio 2020	www.bandi.servizirl.it
Esito dell’istruttoria delle domande di partecipazione presentate	Istruttoria del Gestore entro 7 giorni dalla scadenza per la presentazione delle Domande	

	Provvedimento regionale entro 7 giorni dalla trasmissione degli esiti istruttori del Gestore	
Convenzionamento Confidi selezionati	Entro il 31 maggio 2020	
Tempistiche costruzione del Portafoglio garanzie	<p>Ogni mese solare, a partire da quello successivo al termine per la sottoscrizione della Convenzione tra i Confidi ed il Gestore se i Confidi aderenti sono solo i Confidi selezionati con decreto n. 10852/2019 o a partire dal secondo mese successivo al termine della sottoscrizione del convenzionamento se vi dovessero essere nuovi Confidi selezionati ai sensi del presente Avviso</p> <p>Il provvedimento regionale di ammissione delle richieste di Controgaranzie viene adottato entro la fine del mese solare successivo a quello di invio delle predette richieste finalizzato alla costruzione del Portafoglio garanzie</p>	www.bandi.servizirl.it
Monitoraggio e Variazione delle Controgaranzie ammesse	<p>Tempestivamente e comunque trimestralmente (nei mesi solari di marzo, giugno, settembre, dicembre), i Confidi selezionati comunicano i dati relativi al monitoraggio delle Controgaranzie ammesse ed a eventuali variazioni del Soggetto beneficiario o di allungamento della durata dell'Operazione finanziaria e conseguente allungamento della garanzia di primo livello</p>	www.bandi.servizirl.it

D.12 Allegati

ALLEGATO D.12.1 – Schema di Convenzione per l’attuazione della Linea di intervento Controgaranzie 2

TRA

Finlombarda S.p.A., CF – P.IVA 01445100157 con sede in Via Fabio Filzi 25/A, 12 - 20124 MILANO (di seguito “Finlombarda”) in persona del [•], nato a [•] il [•], munito degli occorrenti poteri

E

[Nome Confidi], CF – P.IVA ; con sede in [•], via [•] (di seguito “Confidi”), in persona del legale rappresentate [•] CF [•], domiciliato per la carica presso la sede sociale e munito degli occorrenti poteri

(di seguito anche, congiuntamente, le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”)

Premesse e definizioni

- 1) la Giunta di Regione Lombardia, con Deliberazione del 17 aprile 2014 n. X/1706, al fine di dare efficienza all’intera filiera del credito, ha espresso la volontà di promuovere e sostenere il “sistema lombardo della garanzia” tramite un ripensamento del secondo livello;
- 2) la Giunta della Regione Lombardia, con Deliberazione del 24 aprile 2015 n. X/3459, ha approvato le caratteristiche della Linea “Controgaranzie” demandando a una successiva DGR di istituzione del fondo dedicato l’individuazione delle risorse e dei criteri specifici della Linea “Controgaranzie”;
- 3) la Giunta della Regione Lombardia, con Deliberazione del 31 luglio 2015 n. X/3961, ha approvato l’istituzione del fondo dedicato (di seguito il “Fondo”) a valere su risorse del POR FESR 2014/2020 che intervenga come garante di secondo livello ed i criteri specifici della Linea di intervento “Controgaranzie”;
- 4) i criteri specifici della Linea di intervento “Controgaranzie” sono stati parzialmente rivisti dalla Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione del 30 marzo 2016 n X/4989 e la Direzione Generale Sviluppo Economico ha quindi approvato, con decreto n. 5804 del 21 giugno 2016, l’Avviso ai Confidi con cui ha inteso dare attuazione alla Linea di intervento Controgaranzie;
- 5) la Giunta della Regione Lombardia, con Deliberazione del 28 gennaio 2019 n. XI/1184, ha approvato l’istituzione della Linea di intervento denominata “Controgaranzie 2” in continuità con la precedente iniziativa;
- 6) la Direzione generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia, con decreto n. 7939 del 3 giugno 2019, ha approvato l’Avviso ai Confidi con cui ha inteso dare attuazione alla Linea di intervento Controgaranzie 2;

- 7) la Direzione generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia con decreto n. 10852 del 23/7/2019 ha approvato l'elenco di n. 9 Confidi ammessi da convenzionare convenzionati con Finlombarda S.p.A. nonché la relativa assegnazione dei Plafond garantibili, secondo le modalità indicate all'articolo C.1.3 dell'Avviso di cui al decreto n. 7939/2019;
- 8) la Giunta della Regione Lombardia, con Deliberazione del 15 aprile 2020 n. XI/3053, ha approvato l'istituzione della Linea di intervento denominata "Controgaranzie 3" (di seguito per brevità, anche Linea di intervento) in continuità con le precedenti iniziative;
- 9) la Direzione generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia, con decreto n. [●] del [●] 2020, ha approvato l'Avviso ai Confidi con cui ha inteso dare attuazione alla Linea di intervento Controgaranzie 3;
- 10) Finlombarda S.p.A. (di seguito per brevità anche Finlombarda), società finanziaria di Regione Lombardia, nella presente Convenzione interviene nella veste di Gestore del Fondo come da incarico (Accordo di Finanziamento) conferitole da Regione Lombardia in data 30 maggio 2016.
- 11) [ragione sociale Confidi] _____ è un Consorzio di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) iscritto (*barrare una delle alternative proposte*)
- d) nell'elenco di cui all'art. 112 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141;
- all'albo unico di cui all'art. 106 TUB;
- 12) Regione Lombardia con Decreto del [●] ha selezionato il Confidi ritenendolo ammissibile ad operare sulla presente Linea di intervento alle condizioni in seguito riportate;
- 13) con la presente convenzione, Finlombarda, in veste di Gestore del Fondo, e il Confidi intendono regolare le Controgaranzie a valere sul Fondo rilasciate a favore del secondo;
- 14) nella presente Convenzione, le seguenti espressioni hanno il significato per ciascuna indicato:
- a) "**Aiuto**": la Controgaranzia concessa alternativamente in "de minimis" o nell'ambito del Quadro Temporaneo in base al regime vigente;
- b) "**Aiuto in "de minimis"**": l'aiuto concesso a valere sulla Linea di intervento Controgaranzie 3 nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sugli Aiuti in "de minimis" relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, espresso in ESL;
- c) "**Avviso**": l'Avviso ai Confidi con i relativi allegati adottato con Decreto del [●];
- d) "**Bandi online**" o "**Sistema Informativo**": la piattaforma informatica per la gestione della Linea di intervento resa disponibile da Regione Lombardia, gestita da Lombardia Informatica S.p.A., e raggiungibile al seguente indirizzo web: <https://www.bandi.servizirl.it/>;
- e) "**CAP**": la percentuale massima del Plafond garantito che complessivamente la Linea di intervento potrà essere chiamata a rimborsare sulle prime perdite del Portafoglio garanzie di un Confidi in seguito alle escussioni da parte dei Soggetti finanziatori;
- f) "**Confidi**": i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo A.6 dell'Avviso;

- g) **“Controgaranzie”**: le garanzie di secondo livello a valere su risorse della Linea di intervento prestate a titolo gratuito ai Confidi con l'effetto tecnico della riassicurazione, il tutto come regolato dalla Convenzione, a fronte di garanzie rilasciate dai Confidi ai Soggetti finanziatori che abbiano erogato Operazioni finanziarie ai Soggetti beneficiari;
- h) **“Convenzione”**: indica la presente Convenzione tra Finlombarda S.p.A., in veste di gestore del Fondo, ed il Confidi;
- i) **“Escussione”**: il pagamento del valore della Controgaranzia effettuato da Finlombarda a favore del Confidi;
- j) **“ESL”**: l'Equivalente Sovvenzione Lordo dell'Aiuto in “de minimis” di cui alla presente Linea di intervento, determinato mediante il metodo di cui alla decisione n° 182/2010, ossia pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Controgaranzia essendo quest'ultima concessa a titolo gratuito, ovvero senza alcun costo sostenuto dal Soggetto beneficiario;
- k) **“FCG”**: il “Fondo Centrale di Garanzia, ossia il Fondo di garanzia per le PMI gestito per conto del Ministero dello Sviluppo Economico dal Raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla mandataria Mediocredito Centrale S.p.A. e dalle mandanti Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A. e ICBPI - Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.;
- l) **“FEI”**: il Fondo Europeo per gli Investimenti, istituzione europea il cui scopo principale è sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI);
- m) **“Firma digitale o elettronica”**: ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti);
- n) **“Flusso informativo”**: l'insieme delle richieste di Controgaranzia inviate da ciascun confidi nell'arco di un mese solare;
- o) **“Fondo”**: il “Fondo Controgaranzie” istituito con DGR X/3961 del 31/07/2015 dedicato alla Linea di intervento Controgaranzie 1 e 2;
- p) **“Gestore”**: Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria del sistema regionale lombardo che svolgerà la funzione di soggetto gestore del Fondo Controgaranzie, sulla base di uno specifico Accordo di Finanziamento stipulato con la Direzione Generale Sviluppo Economico in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;

- q) **“Impresa Insolvente”**: ai sensi del Regolamento “de minimis” si definisce insolvente l’impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che si trova nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; nell’ambito del Quadro Temporaneo tale definizione trova applicazione solo fino al 31 dicembre 2019;
- r) **“Impresa unica”**: ai sensi dell’art. 2.2. del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
- s) **“In bonis”**: l’Operazione finanziaria che non sia in stato di Insolvenza;
- t) **“Insolvenza”**: la categoria delle attività finanziarie deteriorate (non-performing exposures) che comprende le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate come definite nelle circolari di Bankit n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei conti) e 217 del 5 agosto 1996 (Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli Intermediari finanziari, gli Istituti di pagamento e gli IMEL) e successivi aggiornamenti, i quali recepiscono le nuove nozioni introdotte dalle norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards) relative alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate come definite dall’Autorità Bancaria Europea ed approvate dalla Commissione europea;
- u) **“Linea di intervento o Linea”**: la “Linea di Intervento Controgaranzie 3” istituita con la D.G.R. n. 3053/2020, oggetto del presente Avviso.
- v) **“Luogo di esercizio prevalente”**: sede nella quale il libero professionista svolge, in via prevalente, la propria attività professionale;
- w) **“Operazioni finanziarie”**: un’operazione finanziaria erogata da un Soggetto finanziatore ad un Soggetto beneficiario nel Periodo di riferimento;
- x) **“Periodo di riferimento”**: il periodo di costruzione del Portafoglio garanzie indicato all’articolo B.1.3. comma 1 dell’Avviso;
- y) **“Plafond garantibile”**: l’importo massimo complessivo di Controgaranzie che la Linea di intervento potrà rilasciare al Confidi durante il Periodo di riferimento sulla base delle assegnazioni di cui all’art. C.1.3 dell’Avviso;
- z) **“Plafond garantito”**: indica l’importo complessivo delle Controgaranzie rilasciate dalla Linea di intervento al Confidi in relazione al Periodo di riferimento, aggiornato mensilmente secondo le modalità definite all’art C.2. dell’Avviso;
- aa) **“PMI”**: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell’allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014;

- bb) **“Portafoglio garanzie”**: il complesso di garanzie di primo livello rilasciate nel Periodo di riferimento dal Confidi, nell’interesse dei Soggetti beneficiari ed in favore di Soggetti finanziatori, a sostegno di Operazioni finanziarie ammesse alla Controgaranzia;
- cc) **“Quadro Temporaneo”**: la Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” approvata il 19.3.2020 C (2020) 1863 final e s.m.i. che prevede tra l’altro aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti;
- dd) **“Recuperi”**: si intendono tutti i pagamenti eseguiti, successivamente all’Escussione, da parte del Beneficiario finale o di Altro garante, a favore del Soggetto finanziatore o del Confidi o al Fondo e, pertanto, rientrano nella presente Convenzione sia se eseguiti dai terzi garanti sia da terzi estranei all’Operazione finanziaria e che, per qualsiasi ragione, ne abbiano assunto in proprio il relativo onere a beneficio del Beneficiario finale e/o del terzo garante;
- ee) **“Regolamento “de minimis” o Regolamento (UE) n. 1407/2013”**: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE inerente gli Aiuti in “de minimis”;
- ff) **“Sede operativa”**: l’unità locale, ovvero l’impianto operativo o amministrativo – gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, studio professionale, ufficio, negozio, filiale, agenzia, centro di formazione, miniera, ecc..) nel quale il Soggetto beneficiario esercita stabilmente una o più attività economiche e svolge un’attività produttiva o un’offerta di servizi;
- gg) **“Siti internet”**: le sezioni dedicate alla Linea di intervento Controgaranzie presenti sui siti web di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), della Programmazione Europea di Regione Lombardia (www.ue.regione.lombardia.it) e di Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it);
- hh) **“Soggetti beneficiari o Beneficiari”**: i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo A.7 (“Soggetti beneficiari”) dell’Avviso;
- ii) **“Soggetto finanziatore”**: una banca iscritta all’albo di cui all’art. 13 del D.lgs 385/93 (TUB) ovvero i soggetti che possono esercitare l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, co. 3, del citato TUB che hanno erogato un’Operazione finanziaria ad un Soggetto beneficiario.

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

(Principi generali)

1. Le “Premesse” di cui sopra e le Condizioni di controgaranzia (di cui all’Allegato 1) formano parte integrante e sostanziale della Convenzione, di cui costituiscono altrettanti patti.
2. Nell’esecuzione della presente Convenzione, le Parti si impegnano ad adottare comportamenti ispirati a principi di buona fede, correttezza e trasparenza.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è collegata agli altri atti inerenti la Linea di intervento (DGR n. 3053 del 15 aprile 2020 e Decreto n. [●])

del [●] di approvazione dell'Avviso ai Confidi) e, pertanto, le regole, gli obblighi e le modalità operative previste nella presente Convenzione sono finalizzate a soddisfare gli interessi pubblici sottesi alla attuazione operativa della Linea di intervento.

4. In caso di difformità tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto previsto nell'Avviso ai Confidi, le Parti si danno reciprocamente atto che faranno riferimento a Regione Lombardia per dirimere eventuali dubbi interpretativi, accettandone, ora per allora, le indicazioni che verranno da essa fornite.

Art. 2

(Oggetto ed ambito operativo della Convenzione)

1. Con la Convenzione, le Parti regolano i termini e le condizioni per la concessione delle Controgaranzie a valere sulla Linea di intervento sul Portafoglio garanzie del Confidi, per le connesse attività di monitoraggio e di controllo, per l'eventuale fase di escussione e quant'altro qui disciplinato.
2. Le Controgaranzie sono complessivamente escutibili nel limite della prima perdita di importo massimo pari alla percentuale (CAP) del Plafond garantito.

Art. 3

(Caratteristiche della Controgaranzia)

1. E' ammissibile al Portafoglio garanzie l'Operazione finanziaria per la quale sussistano tutti i seguenti requisiti:
 - a) sia stata concessa a favore dei Soggetti beneficiari;
 - b) rientri in una delle seguenti tipologie:
 - (i) Cassa: apertura di credito in conto corrente;
 - (ii) Smobilizzo: linea di credito rotativa per anticipazioni finanziarie su portafoglio commerciale;
 - (iii) Liquidità: finanziamenti amortizing sul circolante;
 - (iv) Investimento: finanziamenti amortizing per investimenti. Ai fini del presente Avviso non rientrano in tale tipologia le operazioni di leasing finanziario.
 - c) sia coerente con una delle seguenti finalità (ai sensi dell'art. 37 par. 4 del Regolamento UE 1303/2013):
 - (i) creazione di nuove imprese;
 - (ii) messa a disposizione di capitale di costituzione e/o avviamento;
 - (iii) messa a disposizione di capitale di espansione;
 - (iv) messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa;
 - (v) realizzazione nuovi progetti;
 - (vi) penetrazione nuovi mercati;
 - (vii) sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti;
 - (viii) sostegno sotto forma di capitale circolante non legato a progetti di investimento;
 - d) sia stata erogata (o attivata in caso di linee di cassa e smobilizzo) nel periodo compreso tra il termine di inizio e quello di fine del Periodo di riferimento indicato

nelle Condizioni di controgaranzia e da non più di tre mesi, rispetto alla richiesta di inserimento nel Portafoglio garanzie. Nella verifica del rispetto di tale requisito non si considerano i giorni del mese in cui la richiesta di inserimento nel Portafoglio garanzie viene formalizzata mediante trasmissione del flusso informativo come previsto all'art. C.2.1.2 dell'Avviso;

- e) non sia concessa a valere, anche parzialmente, su risorse di Regione Lombardia e/o di Finlombarda;
- f) non sia in stato di Insolvenza alla data in cui il Confidi ne richiede l'inserimento nel Portafoglio garanzie tramite flusso informativo ai sensi dell'art C.2.1.2 dell'Avviso;
- g) sia in essere alla data in cui il Confidi ne richiede l'inserimento nel Portafoglio garanzie tramite flusso informativo ai sensi dell'art C.2.1.2 dell'Avviso.

Con riferimento alla precedente lett. d), si precisa che in fase di prima applicazione (primi flussi informativi delle Operazioni finanziarie garantite dal Confidi nell'ambito del Primo periodo di riferimento) saranno ammesse alla Controgaranzia le Operazioni finanziarie erogate (o attivate nel caso di linee di cassa e smobilizzo) a partire dal 1 maggio 2020 e comunque fino al mese solare antecedente a quello di invio.

2. La Controgaranzia è concessa nella misura massima del 80% dell'importo garantito dal Confidi (valore della garanzia rilasciata dal Confidi) per le Controgaranzie concesse in "de minimis" elevabile fino ad un massimo del 90% per le Controgaranzie concesse nell'ambito del Quadro Temporaneo.
3. La Controgaranzia rilasciata per una singola Operazione finanziaria non può, in ogni caso, superare l'importo di Euro 800.000,00 (ottocentomila/00), indipendentemente dal valore della garanzia rilasciata dal Confidi.
4. La Controgaranzia ha la medesima durata della garanzia alla quale si riferisce, fatto salvo il limite massimo di 84 (ottantaquattro) mesi; le garanzie rilasciate dai Confidi con durata maggiore di tale termine, pertanto, sono ammissibili nei limiti degli 84 (ottantaquattro) mesi dall'avvio dell'efficacia della garanzia del Confidi (coincidente con l'erogazione/attivazione dell'Operazione finanziaria).
5. È fatta salva la facoltà dei Confidi di prestare il proprio assenso/diniego ad accordi di modifica delle condizioni contrattuali che incidano anche sulla durata dell'Operazione finanziaria laddove ne valutino l'opportunità e comunque fatto salvo il limite di 84 (ottantaquattro) mesi dall'avvio dell'efficacia della Controgaranzia, tenendo altresì conto di quanto disposto all'articolo C.3.2 dell'Avviso;
6. La Controgaranzia è rilasciata a titolo gratuito;
7. A seguito dell'Escussione tutte le attività di Recupero del credito, anche nell'interesse della Linea di intervento e del relativo Fondo, saranno svolte dal Confidi direttamente ovvero tramite i Soggetti finanziatori, secondo le proprie procedure pro-tempore vigenti.
8. In caso di Recupero di parte o tutto quanto escusso al Fondo, il Confidi è comunque tenuto a rimborsare al Fondo medesimo quanto incassato in misura proporzionale alla percentuale di Controgaranzia escussa, secondo quanto previsto al successivo art. 8.

Art. 4**(Modalità di costruzione del Portafoglio garanzie)**

1. Ai fini della costruzione del Portafoglio garanzie, il Confidi deve preliminarmente procedere alla sua profilazione su Bandi online e sul Registro Nazionale Aiuti (RNA) nelle modalità indicate all'art. C.1.5 dell'Avviso. A tal fine individua quale Referente Bandi online e RNA il nominativo indicato al successivo art. 15.
2. Ai fini dell'identificazione delle Operazioni finanziarie da inserire nel Portafoglio garanzie, il Confidi, così come previsto all'art. C.2.1.1 dell'Avviso, è tenuto a:
 - a) acquisire tutta la documentazione indicata nell'articolo C.2.1.1 dell'Avviso, compresa l'acquisizione delle visure "de minimis" e "Aiuti" dal RNA, ed effettuare i controlli formali e di merito in relazione ai requisiti oggettivi delle Controgaranzie richiedibili ai sensi dell'art. B.1.3 dell'Avviso ed ai requisiti soggettivi dei Soggetti beneficiari di cui all'art. A.7 dell'Avviso;
 - b) ove applicabile, determinare l'Aiuto in "de minimis" espresso in ESL della Controgaranzia concedibile, verificandone la compatibilità con i limiti agli Aiuti in "de minimis" ricevuti dal Soggetto beneficiario nell'ultimo triennio di riferimento, nelle modalità indicate al predetto art. C.2.1.1 e all'art. B.1.4 dell'Avviso; diversamente, determinare l'Aiuto nell'ambito del Quadro Temporaneo secondo le modalità che verranno stabilite in tal senso nel provvedimento dirigenziale di cui all'art. B.1.4 comma 1 dell'Avviso.
3. L'identificazione delle Operazioni finanziarie inserite nel Portafoglio garanzie avviene mediante lo scambio di Flussi informativi tra il Confidi e Bandi online, che dovrà avvenire su base mensile a partire dal mese solare successivo al termine ultimo per la sottoscrizione della Convenzione qualora i Confidi selezionati ad operare sulla presente Linea di intervento siano unicamente quelli selezionati con decreto n. 10852/2019 o a partire dal secondo mese solare successivo al termine ultimo per la sottoscrizione della Convenzione qualora siano stati selezionati nuovi Confidi rispetto a quelli selezionati con il predetto decreto.
4. Con riferimento al precedente comma, il Confidi è tenuto a trasmettere i propri Flussi informativi, fatti salvi i vincoli temporali di cui al successivo comma:
 - a) dal sistema gestionale di ciascun Confidi a Bandi online a livello massivo (ossia tramite modalità di cooperazione applicativa), previa adesione ad una fase di test che sarà effettuabile a partire dalla pubblicazione dell'Avviso nei termini e nelle modalità che verranno definite da Regione Lombardia sui siti della Programmazione Europea (www.ue.regione.lombardia.it) e del Gestore (www.finlombarda.it);
 - b) direttamente su Bandi online attraverso il caricamento singolo di ciascuna richiesta di Contragaranzia.
- e) Il Sistema Informativo non consentirà il ricevimento di richieste di Controgaranzia che non rispettino i requisiti di cui agli articoli A.7 e B.1.3 dell'Avviso.
5. Sulla base di quanto previsto all'art. B.1.3 dell'Avviso, ciascuna Operazione finanziaria oggetto di richiesta di Controgaranzia deve essere erogata (o attivata in caso di linee di cassa e smobilizzo) nell'arco dei tre mesi solari antecedenti rispetto alla richiesta di

- inserimento nel Portafoglio garanzie; in deroga a tale principio, esclusivamente in sede di prima applicazione (primi flussi informativi delle operazioni garantite da parte dei Confidi), saranno ammesse operazioni erogate (o attivate in caso di linee di cassa e smobilizzo) a partire dal 01/05/2020 e comunque fino al mese solare antecedente a quello di invio.
6. Le richieste di Controgaranzie dovranno contenere i dati identificativi di ciascuna garanzia rilasciata, della relativa Operazione finanziaria, della Controgaranzia richiesta e del Soggetto beneficiario (compreso il perimetro di Impresa unica laddove rilevato) sulla base di un tracciato allegando anche le visure RNA.
 7. Il tracciato (fac-simile) del Flusso informativo che i Confidi dovranno utilizzare, verrà reso disponibile nell'apposita sezione di Bandi online e sui Siti internet della Programmazione Europea (www.ue.regione.lombardia.it) e del Gestore (www.finlombarda.it).
 8. La concessione delle singole Controgaranzie sarà disposta dal Responsabile del procedimento, a seguito dell'istruttoria del Gestore di cui all'art. C.2.1.3 dell'Avviso, con proprio provvedimento ogni mese solare successivo a quello della richiesta di Controgaranzia da parte del Confidi; in tale provvedimento si darà evidenza delle posizioni inserite nel Portafoglio garanzie e di quelle non inserite (evidenziando le motivazioni del mancato inserimento), della dimensione del Plafond garantito aggiornata del Confidi, del conseguente importo del Cap maturato e dell'importo del Cap residuo utile ai fini delle eventuali successive escussioni.
 9. Qualora una richiesta di Controgaranzia non risulti ammessa a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo C.2.1.3 dell'Avviso per errori formali sanabili, il Confidi può, effettuate le dovute correzioni/integrazioni, presentare una nuova richiesta di Controgaranzia fatto salvo il rispetto del requisito temporale sui tre mesi solari di cui al precedente comma 5. Nel caso dell'ultimo mese solare del Periodo di riferimento le pratiche non ammesse non potranno essere più inserite successivamente nel Portafoglio garanzie.
 10. A seguito della ricezione del provvedimento regionale, il Confidi provvede a darne comunicazione ai Soggetti beneficiari evidenziando l'Aiuto in "de minimis" espresso in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) o sulla base di quanto previsto per il Quadro Temporaneo, come dal Confidi determinato in base a quanto previsto all'art. B.1.4 dell'Avviso.

Art. 5

(Attività volte al monitoraggio del Portafoglio garanzie)

1. Al fine di consentire il corretto monitoraggio del rischio assunto dalla Linea di intervento, il Confidi, deve fornire per il tramite di Bandi online nelle modalità e nei termini all'art C.3.1 dell'Avviso, le informazioni relative ad eventuali eventi interruttivi ai fini dell'escussione della Controgaranzia (Insolvenze così come definite in premessa), l'eventuale rientro In bonis di un'Operazione finanziaria in precedenza segnalata in stato di Insolvenza, nonché dare evidenza del residuo rischio di credito connesso alle specifiche Operazioni finanziarie controgarantite.

2. Il Confidi dovrà provvedere a trasmettere le informazioni di cui al precedente comma 1 mediante Flussi informativi trimestrali nei mesi solari di marzo, giugno, settembre e dicembre secondo il tracciato tempo per tempo disponibile sul sito della Programmazione Europea (www.ue.regione.lombardia.it) e del Gestore (www.finlombarda.it); tali flussi informativi dovranno essere inoltrati anche successivamente all'ultimo Flusso previsto per la costruzione del Portafoglio garanzie, sino all'esaurimento di tutti i relativi rapporti di garanzia.
3. L'invio dell'aggiornamento trimestrale deve avere ad oggetto le richieste di Controgaranzia ammesse attraverso decreto regionale.
4. Nelle stesse modalità previste per l'aggiornamento trimestrale di cui ai precedenti commi, il Confidi deve comunicare tempestivamente eventuali modifiche intervenute successivamente alla data di inserimento della relativa garanzia nel Portafoglio garanzie relativamente a:
 - a) variazioni del Soggetto beneficiario;
 - b) allungamento della durata dell'Operazione finanziaria e conseguente allungamento della garanzia di primo livello;nelle modalità e nei termini indicati all'art. C.3.2 dell'Avviso.
5. Il Confidi si rende disponibile a fornire, su richiesta, a Regione Lombardia e/o al Gestore situazioni aggiornate del Portafoglio garanzie di cui ai precedenti commi nelle modalità che verranno definite.

Art. 6

(CAP)

1. Il CAP, come individuato nelle Condizioni di controgaranzia (di cui all'Allegato 1 alla presente convenzione), è la percentuale massima del 8% del Plafond garantito che Regione Lombardia riconosce al Confidi quale quota complessiva massima di rimborso sulle garanzie inserite nel Portafoglio garanzie ed escusse dai Soggetti finanziatori verso il Confidi.
2. La percentuale, assegnata al Confidi nel Periodo di riferimento, è applicata al Plafond garantito e determina l'importo del CAP che coincide con l'importo massimo del CAP assegnato al Confidi solo quando il Plafond garantito coincide con il Plafond garantibile.
3. Se, a seguito del decreto di concessione delle Controgaranzie inserite nell'ultimo flusso informativo del Periodo di riferimento, il Plafond garantito non raggiunge il Plafond garantibile, l'importo del CAP non maturato (ovvero il CAP calcolato applicando la percentuale di CAP assegnata al Confidi alla differenza tra l'importo del Plafond garantibile e l'importo del Plafond garantito) resta nella piena disponibilità del Fondo, senza che il Confidi possa vantare sullo stesso alcuna pretesa.

Art. 7

(Modalità di Escussione della Controgaranzia)

1. Per ogni singola Controgaranzia, il Confidi può ottenere un'unica Escussione. A discrezione del Confidi la richiesta di Escussione può essere presentata o per un

importo proporzionale ai pagamenti da esso effettuati al Soggetto finanziatore a titolo di acconto oppure per l'intero importo della Controgaranzia ricevuta purché, in quest'ultimo caso, la richiesta di Escussione sia presentata dopo il pagamento effettuato dal Confidi a saldo del dovuto, ovvero dopo il pagamento a titolo definitivo. Nel caso il Confidi decida di presentare la richiesta di Escussione in forza di pagamenti da esso effettuati a solo titolo di acconto, per la quota relativa ai successivi pagamenti, la Controgaranzia perderà di efficacia e non potrà essere escussa.

2. L'Escussione della Controgaranzia può essere richiesta dal Confidi:
 - a) entro un termine massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza della stessa Controgaranzia;
 - b) se l'Operazione finanziaria è stata segnalata in Insolvenza nell'ambito della reportistica trimestrale di cui all'art. C.3.1 dell'Avviso;
 - c) entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'ultimo pagamento del Confidi al Soggetto finanziatore.
3. La richiesta di Escussione, tramite apposito modulo su Bandi online, dovrà contenere la seguente documentazione:
 - a) copia della domanda di garanzia del Soggetto beneficiario al Confidi e, nel caso di Soggetto beneficiario appartenente alla categoria dei liberi professionisti, anche il Modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e s.m.i e copia del documento attestante l'iscrizione alla sezione relativa alla Regione Lombardia dell'albo professionale dell'ordine o del collegio professionale di riferimento per l'attività svolta o l'adesione alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge;
 - b) copia della dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal Soggetto beneficiario attestante: (i) di non presentare codice attività primario rientrante nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007 (ii) di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento n. 1407/2013; (iii) di non essere Impresa insolvente ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento n. 1407/2013 per le richieste di Controgaranzie in "de minimis" o in alternativa di non trovarsi in una delle situazioni di insolvenza di cui all'art. 4.6 del predetto Regolamento prima del 31/12/2019 per le Controgaranzie richieste nell'ambito del Quadro Temporaneo; (iv) di non operare in uno dei settori esclusi ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento (UE) n. 1301/2013; (v) la dimensione della propria impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento UE 651/2014;
 - c) per le Controgaranzie richieste in "de minimis" e fino al 1 luglio 2020 per i Soggetti beneficiari il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare di riferimento, copia della dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Soggetto beneficiario relativa ad eventuali Aiuti in "de minimis" ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di Impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli Aiuti in "de minimis" ricevuti. Qualora il Soggetto beneficiario sia uno studio associato, dovrà essere fornita una copia della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che elenchi i soci dello studio associato (codice fiscale e partita IVA) in quanto rientranti nella nozione di Impresa unica ai sensi del Regolamento "de minimis";

- d) copia della dichiarazione resa dal Soggetto beneficiario attestante: (i) la coerenza della finalità perseguita rispetto a quanto previsto dall'art. 37, par. 4. del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ovvero i) creazione di nuove imprese, ii) messa a disposizione di capitale di costituzione e/o avviamento, iii) messa a disposizione di capitale di espansione, iv) messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa, v) realizzazione nuovi progetti, vi) penetrazione nuovi mercati vii) sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti viii) sostegno sotto forma di capitale circolante non legato a progetti di investimento; (ii) il consenso a che l'Operazione finanziaria controgarantita sia inclusa nell'elenco delle operazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 sul sito di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it); (iii) l'assunzione dell'impegno di informazione e comunicazione previsti in applicazione del medesimo Regolamento UE (articolo 2.2 dell'allegato XII) 2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/214, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione;
- e) copia del piano aziendale del Soggetto beneficiario da cui emergano la finalità perseguita dal Soggetto beneficiario in coerenza con la dichiarazione di cui alla precedente lettera d) ad eccezione delle Operazioni Finanziarie aventi come finalità il sostegno sotto forma di capitale circolante (di cui al precedente art. B.1.3 comma 1 lett.c.viii.), e la funzionalità dell'Operazione finanziaria al perseguimento della suddetta finalità;
- f) copia della comunicazione del Confidi al Soggetto beneficiario attestante l'importo dell'aiuto concesso a seguito del rilascio della Controgaranzia;
- g) dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal Legale rappresentante del Confidi attestante che la garanzia è stata rilasciata a valere su una Operazione finanziaria per la quale sussistono i requisiti previsti dall'art. B.1.3 dell'Avviso;
- h) dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal Legale rappresentante del Confidi attestante che è stato riconosciuto al Soggetto beneficiario lo sconto sulle commissioni previsto dall'art. B.1.3 comma 2;
- i) dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal Legale rappresentante del Confidi attestante che è stato applicato un prezzo annuo non superiore a quanto indicato all'art. B.1.3 comma 3 dell'Avviso;
- j) copia della comunicazione ufficiale inoltrata dal Confidi al Soggetto finanziatore a conferma della garanzia emessa dal primo a favore del secondo, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi: data di emissione della garanzia, nome del Soggetto beneficiario, importo e forma tecnica dell'Operazione finanziaria garantita, percentuale e durata della garanzia del Confidi;
- k) copia della documentazione ufficiale (contabile bancaria, estratto conto o altra documentazione equivalente) che comprovi il/i pagamento/i effettuato/i dal Confidi a favore del Soggetto Finanziatore a fronte dell'escussione della garanzia di primo livello;
- l) la corrispondenza intercorsa tra il Soggetto finanziatore e il Confidi idonea a certificare la data in cui il Confidi è stato informato dello stato di Insolvenza del Soggetto beneficiario (es. le lettere di intimazione al pagamento riportanti la data di scadenza del credito e la lettera di revoca degli affidamenti e/o decadenza del beneficio del termine inoltrate anche al Confidi per conoscenza) e la copia della

comunicazione ufficiale con la quale il Soggetto finanziatore richiede al Confidi l'escussione della garanzia.

4. Finlombarda effettuerà l'istruttoria volta a verificare la sussistenza di tutti i presupposti per l'Escussione, ivi inclusa l'esito delle verifiche in tema di regolarità contributiva e di antimafia del Confidi, e, in caso di esito positivo, provvederà a liquidare, entro la fine del mese successivo al ricevimento della documentazione completa, quanto dovuto.
5. Finlombarda potrà richiedere, nell'ambito dell'istruttoria ai fini dell'Escussione della Controgaranzia, eventuale documentazione integrativa o chiarimenti, ivi incluso l'eventuale aggiornamento del modulo per la richiesta del DURC del Confidi, fissando i termini per la risposta che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta.
6. Qualora, nel corso dell'istruttoria del Gestore, emergano elementi tali da determinare l'inefficacia della Controgaranzia, su proposta del Gestore, il Responsabile del procedimento con proprio provvedimento disporrà la decadenza della Controgaranzia concessa e la decadenza parziale del CAP per l'importo ad essa proporzionale.
7. Nel caso in cui abbia aderito a proposte di saldo e stralcio, il Confidi potrà richiedere l'Escussione, nelle modalità di cui al presente articolo, per la sola quota parte di perdita effettivamente subita.

Art. 8

(Adempimenti successivi al pagamento)

1. A seguito del pagamento di cui al precedente art. 7, il Confidi gestirà, anche nell'interesse della Linea di intervento e del relativo Fondo, direttamente ovvero tramite i Soggetti finanziatori, le azioni giudiziali e stragiudiziali per il recupero del credito secondo i propri regolamenti e le proprie procedure interne sia nei confronti dei Soggetti beneficiari che degli eventuali soggetti datori di Altre Garanzie, e fornirà a Finlombarda annuali aggiornamenti con riferimento ai recuperi effettuati;
2. Finlombarda non sarà in nessun caso chiamata a svolgere attività inerenti la gestione di eventuali Operazioni finanziarie in stato di Insolvenza, ivi incluse le attività per il recupero del credito.
3. Il Confidi ha l'obbligo di rimborsare al Fondo, in misura proporzionale alla percentuale di Controgaranzia escussa e nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di accredito, tutti gli eventuali Recuperi ottenuti grazie alle azioni promosse nel rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, dandone comunicazione a Finlombarda, senza che ciò determini la ricostituzione del CAP utile ai fini di eventuali successive Escussioni.

Art. 9

(Obblighi ed impegni del Confidi)

1. In fase di istruttoria e delibera ai fini del rilascio della garanzia, il Confidi si obbliga a:
 - a) rispettare quanto stabilito nell'art. C.2.1.1 dell'Avviso;

- b) rilasciare le garanzie ai Soggetti finanziatori nell'interesse dei Soggetti beneficiari a seguito di processo valutativo coerente con le modalità previste nel proprio Regolamento del credito;
 - c) riconoscere ai Soggetti beneficiari uno sconto sulla commissione richiesta ai sensi di quanto previsto all'art. B.1.3 comma 2 dell'Avviso;
 - d) applicare ai Soggetti beneficiari un prezzo annuo della garanzia di primo livello per ciascuna tipologia di Operazione finanziaria secondo quanto stabilito all'art. B.1.3 comma 3 dell'Avviso.
2. In fase di costruzione del Portafoglio garanzie, il Confidi si obbliga a:
- a) rispettare le modalità ed i termini per la trasmissione dei flussi informativi previsti dall'art. C.2.1.2 dell'Avviso;
 - b) inserire nel Portafoglio garanzie esclusivamente le Operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di cui all'art. B.1.3 dell'Avviso e rivolte ai Soggetti beneficiari di cui all'articolo A.7 dell'Avviso;
 - c) comunicare ai Soggetti beneficiari l'avvenuto inserimento dell'Operazione finanziaria nell'ambito di quelle controgarantite dal Fondo con indicazione dei relativi aiuti di Stato determinati in base al metodo di cui alla decisione n° 182/2010 per le Controgaranzie concesse in "de minimis" e in base al metodo che verrà indicato in apposito provvedimento regionale (di cui all'art. B.1.4 comma 1 dell'Avviso) per le Controgaranzie concesse nell'ambito del Quadro Temporaneo;
 - d) trasferire il vantaggio economico concesso interamente ai Soggetti beneficiari finali, garantiti e soci dei Confidi ai sensi della normativa europea in tema di aiuti di Stato;
 - e) rendere disponibili documenti, strutture e personale in caso di ispezioni e controlli effettuati da Finlombarda, Regione Lombardia, Enti ed organismi comunitari;
 - f) conservare per almeno 10 anni dalla scadenza di ogni singola Controgaranzia tutta la documentazione inerente le Operazioni finanziarie inserite nel Portafoglio garanzie e renderla disponibile in caso di ispezioni e controlli;
3. Il Confidi inoltre si obbliga inoltre a:
- a) Comunicare a Regione Lombardia ed a Finlombarda, nelle modalità previste all'art. C.3.2 dell'Avviso, le eventuali variazioni intervenute successivamente alla concessione della Controgaranzia;
 - b) comunicare a Finlombarda, nelle modalità di cui all'art. C.3.1 dell'Avviso, l'eventuale stato di Insolvenza del Soggetto beneficiario entro 6 mesi dalla data in cui il Confidi ne ha avuto notizia dal Soggetto finanziatore, e il residuo rischio di credito connesso alle specifiche Operazioni finanziarie controgarantite;
 - c) trasmettere entro il 28 febbraio di ciascun esercizio una relazione relativa ai recuperi effettuati nell'esercizio precedente evidenziando il relativo rimborso al Fondo;
 - d) liquidare a favore del Fondo, nel termine fissato all'art. C.4 comma 7, i Recuperi;
 - e) pubblicare in apposita sezione del proprio sito Internet copia del listino delle commissioni che saranno applicate dal Confidi nel Periodo di riferimento con e senza la Controgaranzia del Fondo, da cui emergano il beneficio per i Soggetti beneficiari ed il rispetto del limite massimo del prezzo annuo della garanzia (escluse tutte le voci versate dal Soggetto beneficiario non a titolo di commissione, come ad esempio quote sociali e cauzioni), il tutto come previsto all'articolo B.1.3. comma 3 dell'Avviso;

- f) nel caso in cui, a fronte di decadenza parziale del CAP maturato disposta dal Responsabile del procedimento, l'importo del CAP disponibile per ulteriori escussioni risulti inferiore all'importo del CAP maturato di cui è disposta la decadenza, restituire alla Linea di intervento la differenza entro 90 (novanta) giorni dalla data del Provvedimento del Responsabile del Procedimento; tali eventuali risorse non saranno oggetto di riparto tra i Confidi ma costituiranno una economia che resterà a valere sul Fondo;
- g) informare i Soggetti beneficiari in merito agli obblighi di cui al presente Avviso a cui si dovranno attenere; in particolare, i Soggetti beneficiari sono tenuti a:
 - acconsentire, ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a che l'Operazione finanziaria controgarantita sia inclusa nell'elenco delle operazioni pubblicato sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;
 - dare evidenza che l'Operazione controgarantita sia stata realizzata con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, in tutte le forme di pubblicizzazione previste in applicazione dell'articolo 115 e dell'articolo 2.2 dell'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/214, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione.
- 4. Il Confidi, in ogni caso, si impegna a rispettare tutte le prescrizioni previste nell'Avviso, a tal fine dotandosi di apposite procedure che garantiscano il rispetto degli obblighi e degli impegni.
- 5. È espressamente vietata la cessione della presente Convenzione e delle attività previste nonché di tutti o di parte dei diritti da essa derivanti. Resta inteso che sono ammesse le sole operazioni straordinarie di fusione e/o scissione, nel qual caso il successore o avente causa del Confidi succederà nella presente Convenzione e sarà tenuto al rispetto degli obblighi in essa previsti.

Art. 10

(Controlli)

1. Il Confidi è tenuto a sottoporre la propria attività ai processi valutativi ed ai controlli predisposti da Finlombarda per verificare l'esecuzione della presente Convenzione ed il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al Bando.
2. La Commissione Europea e/o la Corte dei Conti Europea e/o Finlombarda e/o Regione Lombardia o soggetti terzi da questa designati svolgeranno controlli e verifiche costanti sulle attività poste in essere dal Confidi in esecuzione della presente Convenzione, acquisendo ogni informazione utile a rilevare il rispetto degli standard prestazionali ed organizzativi definiti e l'adempimento degli impegni ed obblighi ivi previsti.
3. Relativamente alle garanzie di primo livello inserite nel Portafoglio garanzie, oltre ai controlli volti a verificare il rispetto delle norme di legge, Finlombarda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di effettuare anche per il tramite di soggetti esterni, controlli a campione di primo livello, anche presso le sedi del Confidi (concordandone con il medesimo gli accessi) o richiedendo allo stesso la produzione di idonea documentazione, a riprova, a titolo esemplificativo:

- a) dell'esistenza dei requisiti prescritti per il rilascio della Controgaranzia, in particolare quelli di cui al precedente art. 3;
 - b) della regolarità dei flussi informativi di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione;
 - c) della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni/documenti forniti dal Confidi a Finlombarda di cui al precedente art. 7;
 - d) del rispetto degli obblighi e degli impegni di cui ai precedenti artt. 8 e 9.;
4. Gli aspetti oggetto di verifica saranno definiti in apposite check list in funzione delle specifiche esigenze definite da Finlombarda in accordo con Regione Lombardia.
 5. Qualora in sede di controlli Finlombarda individui inadempimenti da parte del Confidi, ne darà comunicazione a Regione Lombardia.
 6. La normativa comunitaria, nazionale e regionale, tenendo conto delle Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta alla pandemia di Covid-19 di cui all'art. 25 bis delle Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare il comma 11, prevede che nei casi in cui gli strumenti finanziari forniscano sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, non siano richiesti nel contesto dei documenti giustificativi, piani aziendali nuovi o aggiornati o documenti equivalenti, né prove che consentano di verificare che il sostegno fornito tramite lo strumento finanziario è stato utilizzato agli scopi previsti.

Art. 11

(Inefficacia della Controgaranzia)

1. La Controgaranzia sarà inefficace e non potrà essere escussa:
 - a) qualora la singola garanzia di primo livello del Confidi sia riferita ad Operazioni finanziarie in difetto di uno dei requisiti di cui agli artt. A.7, B.1.3 e C.3.2 comma 2 dell'Avviso;
 - b) qualora l'Operazione finanziaria sia stata inserita nel Portafoglio garanzie successivamente alla perdita, da parte del Confidi, dei requisiti di cui all'articolo A.6 dell'Avviso;
 - c) qualora, ai sensi dell'art. C.4 dell'Avviso, siano trascorsi oltre sei mesi dalla scadenza della Controgaranzia ed il Confidi non abbia provveduto a comunicare l'Insolvenza dell'Operazione finanziaria nel presentare la richiesta di escussione nelle modalità e nei termini previsti dall'art. C.3.1 dell'Avviso. Con riferimento alle richieste di escussioni effettuate dal Confidi, la verifica dell'avvenuto rispetto dei tempi per la comunicazione dello stato di Insolvenza si baserà sulle date della corrispondenza intercorsa tra il Soggetto finanziatore e il Confidi ai sensi dell'art. C.4 comma 3 lettera l) dell'Avviso;
 - d) qualora, ai sensi dell'art. C.4 dell'Avviso, il Confidi abbia già presentato sulla medesima Operazione finanziaria una richiesta di Escussione e la stessa abbia avuto esito positivo;
 - e) qualora, ai sensi dell'art. C.4 dell'Avviso, il Confidi trasmetta la richiesta di Escussione a Finlombarda oltre i termini ivi previsti (90 giorni dalla data dell'ultimo pagamento effettuato dal Confidi al Soggetto finanziatore) o con modalità differenti, ovvero la richiesta non sia corredata di tutta la documentazione prevista al

- medesimo art. C.4 ed il Confidi non la renda disponibile entro 15 giorni dalla richiesta di integrazioni da parte del Gestore;
- f) qualora il Confidi abbia ceduto a terzi i diritti derivanti dalla Convenzione ovvero abbia ceduto a terzi la Convenzione senza preventivo assenso scritto ai sensi dell' art. 9 della presente Convenzione;
 - g) qualora l'Insolvenza dell'Operazione finanziaria sia stata notificata dal Soggetto finanziatore al Confidi in data antecedente rispetto all'inserimento della garanzia nel Portafoglio garanzie; la verifica si baserà sulle date della corrispondenza intercorsa tra il Soggetto finanziatore e il Confidi ai sensi dell'art C.4 comma 3 lettera l) dell'Avviso;
 - h) qualora venga rilevato, anche nell'ambito delle attività di cui all'art. D.3 dell'Avviso, da parte di Finlombarda, ovvero di Regione Lombardia, ovvero della Commissione Europea, prima o dopo l'Escussione, il mancato adempimento, con riferimento all'Operazione finanziaria controgarantita, di uno degli obblighi e degli impegni previsti al precedente art. 9 commi 1 e 2.
2. Qualora il Gestore, con riferimento alle singole Controgaranzie, rilevi le cause di inefficacia di cui al precedente comma ne darà tempestiva comunicazione al Responsabile del procedimento affinché possa, con proprio provvedimento, dichiarare decaduta la Controgaranzia concessa nonché, ricorrendone i presupposti, dichiarare parzialmente decaduto anche il CAP per l'importo ad essa proporzionale.
 3. Qualora il Portafoglio garanzie risulti ancora in costruzione, la quota di CAP oggetto di decadenza potrà essere integrata con gli eventuali Flussi informativi successivi; diversamente il CAP non potrà essere ricostituito e le relative risorse costituiranno una economia.
 - f) Inoltre, nel caso in cui la Controgaranzia sia già stata escussa, il Gestore, previo accordo del Responsabile del procedimento, non effettuerà alcun ulteriore pagamento, a qualsiasi titolo, in favore del Confidi finché la posizione del Confidi non risulti regolarizzata mediante rimborso di quanto percepito ed oggetto di contestazione.
 - g) L'eventuale rimborso da parte del Confidi di quanto escusso, in tal ultimo caso, non reintegrerà il valore del CAP escutibile.
 4. Qualora, anche nell'ambito delle attività di cui all'art. D.3 dell'Avviso, Finlombarda, ovvero Regione Lombardia, ovvero la Commissione Europea, riscontri, successivamente all'avvenuta Escussione, il mancato adempimento, con riferimento all'Operazione finanziaria controgarantita, dell'obbligo previsto all'art. D.1 comma 3 dell'Avviso, il Soggetto gestore, previo accordo del Responsabile del procedimento, non effettuerà alcun ulteriore pagamento, a qualsiasi titolo, in favore del Confidi finché la posizione del Confidi non risulti regolarizzata mediante rimborso di quanto percepito ed oggetto di contestazione.
 5. Qualora, nell'ambito di finanziamenti estranei alla Convenzione a valere, anche parzialmente, su risorse di Regione Lombardia e/o di Finlombarda e garantiti dal Confidi, sussistano eventuali contenziosi ovvero arbitrati ovvero controversie in merito alla richiesta di escussione avanzata da Finlombarda al Confidi, il Gestore, previo accordo del Responsabile del procedimento, può sospendere i pagamenti, a qualsiasi titolo, in favore del Confidi finché i contenziosi ovvero gli arbitrati ovvero le controversie suddette non risultino risolti in via definitiva, anche per il tramite di negoziazione assistita o mediazione.

6. Nei casi di inefficacia della Controgaranzia, Regione Lombardia, oltre a dichiarare decaduto il CAP (come meglio specificato ai precedenti commi 2 e 3), si riserva la facoltà di applicare una penale di tipo pecuniario al Confidi qualora l'inefficacia delle Controgaranzie sia verificata in una percentuale superiore al 10% del numero complessivo di Controgaranzie concesse al Confidi medesimo. Tale penale è pari allo 0,5% delle Controgaranzie oggetto di decadenza e viene corrisposta a Regione Lombardia nelle modalità dalla stessa definite.

Art. 12

(Tasse, oneri e spese)

1. Le Parti prendono atto ed accettano che le tasse e le imposte, nonché gli oneri connessi e/o derivanti dalla presente Convenzione e/o dallo svolgimento delle attività qui dedotte sono ad esclusivo carico del Confidi, fatta eccezione per i costi e gli oneri sostenuti direttamente da Finlombarda per le attività oggetto della presente Convenzione di propria competenza.
2. Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione della Convenzione in caso d'uso saranno a carico della Parte che intende produrre il documento.

Art. 13

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano ad adempiere alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR 2016/679) in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell'articolo 132 del Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046.

Art. 14

(Impegno di riservatezza)

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e la possibilità per Finlombarda, di pubblicare - a decorrere dalla data di sottoscrizione - sul proprio sito internet le notizie e le informazioni inerenti alle attività previste dalla presente Convenzione, ciascuna Parte si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare né utilizzare, per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, le informazioni di qualsiasi natura fornite dalle altre Parti.
2. Il presente impegno avrà efficacia anche in epoca successiva la cessazione, per qualsiasi motivo, dei rapporti tra le Parti, limitatamente ai successivi dieci anni.
3. Le Parti assumono l'una verso l'altra formale impegno volto a sensibilizzare il proprio personale dipendente, i consulenti di cui dovessero servirsi ed i propri soci al rispetto delle pattuizioni del presente articolo.

Art. 15**(Responsabili della Convenzione e comunicazioni)**

1. Il Confidi individua:
 - a) quale Responsabile della presente Convenzione:
 - [•] nome/cognome;
 - [•] ruolo/qualifica;
 - [•] recapito telefonico;
 - [•] indirizzo e-mail;
 - b) quale Referente Bandi online e RNA:
 - [•] nome/cognome;
 - [•] ruolo/qualifica;
 - [•] recapito telefonico;
 - [•] indirizzo e-mail
 - [•] Codice Fiscale
2. Finlombarda individua quale responsabile della presente Convenzione:
 - [•] nome/cognome;
 - [•] ruolo/qualifica;
 - [•] recapito telefonico;
 - [•] indirizzo e-mail.
3. Tutte le comunicazioni nell'ambito della Convenzione, fatta eccezione per quelle previste che avvengano mediante Bandi online e RNA, dovranno essere effettuate come segue:
 - a) se al Confidi:
 - al Responsabile della Convenzione
via [•], n. [•] – CAP [•] Città [•]
PEC [•]
 - b) se a Finlombarda:
 - al Responsabile della Convenzione
via Fabio Filzi, n. 25/A – 20124 Milano
PEC: [•]
4. Le comunicazioni dirette al Referente Bandi online e RNA del Confidi dovranno essere indirizzate ai riferimenti sopra indicati.

Art. 16**(Miscellanea)**

1. Qualora una o più clausole della Convenzione siano ritenute nulle, annullabili o invalide dalla competente Autorità Giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o invalidità avrà effetto su altre clausole della Convenzione, e le predette clausole nulle, annullabili o invalide dovranno intendersi come modificate nella misura e secondo il senso necessari affinché la competente Autorità Giudiziaria le possa ritenere perfettamente valide ed efficaci.
2. In nessun caso il mancato esercizio di un diritto nascente dalla Convenzione o la tolleranza nei confronti di una violazione di essi potrà essere intesa quale rinuncia o implicita modifica alle disposizioni o ai rimedi da essa previsti.

Art. 17

(Durata, decorrenza ed efficacia)

1. La presente Convenzione ha durata fino a 6 (sei) mesi successivi alla data del 31 marzo 2023 (scadenza del Periodo di Riferimento previsto dall'Avviso), salvo proroga, ed è efficace dalla data della sua sottoscrizione ed alle Condizioni di controgaranzia in vigore durante ciascun Periodo di riferimento.
2. Alla scadenza della Convenzione le Controgaranzie in essere ed il complesso dei diritti ed obblighi reciproci da esse derivanti a carico delle Parti permangono validi ed efficaci e continueranno ad essere regolati ai sensi della Convenzione medesima sino all'esaurimento di detti rapporti di garanzia.
3. In presenza del provvedimento del Responsabile del procedimento di cancellazione del Confidi dall'elenco dei Confidi ammessi alla Linea di intervento, previsto all'art. D.2 dell'Avviso, la presente Convenzione perde la sua efficacia a far data dal provvedimento stesso.

Art. 18

(Legge regolatrice e foro esclusivo)

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
2. Qualunque controversia derivante o connessa alla presente Convenzione e riguardante tra l'altro la sua validità, efficacia, interpretazione e/o esecuzione (fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 4) che rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, ferme in ogni caso le competenze inderogabili.
3. Ogni controversia dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo obbligatorio di conciliazione, da esperire innanzi all'Organismo di Conciliazione costituito presso il Foro di Milano e si instaurerà e si svolgerà secondo il regolamento di procedura del predetto Organismo di Conciliazione, tempo per tempo vigente.

Allegato 1: Condizioni di controgaranzia

Milano, _____

Finlombarda S.p.A.

il Confidi

La presente Convenzione è firmata dalle Parti digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., o elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010 e s.m.i., e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATO 1		
ALLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA FINLOMBARDA E CONFIDI		
<u>CONDIZIONI DI CONTROGARANZIA</u>		
Periodo di riferimento	01/05/2020 - 31/03/2023	
Plafond garantibile		
CAP		
Importo massimo del CAP	€ 0,00	
Commissione massima di garanzia applicabile dal Confidi su base annua al lordo dello sconto riconosciuto ai Soggetti beneficiari	5,80%	3,50%
	<i>Operazione finanziaria a BT</i>	<i>Operazione finanziaria a mlt</i>
Mese per l'invio del primo flusso informativo di costruzione del Portafoglio garanzie (art 4)	Il mese solare successivo a quello del termine ultimo per la stipula della Convenzione	
Scadenza per invio flussi artt. 4 e 5	Entro l'ultimo giorno di ogni mese solare	
Mese per l'invio dell'ultimo flusso informativo di costruzione del Portafoglio garanzie (art 4)	Giugno 2023	
Mese per l'invio dell'ultimo flusso informativo di monitoraggio del Portafoglio garanzie (art 5)	Il mese dell'esaurimento dell'ultimo rapporto di garanzia incluso nel Portafoglio garanzie	
per Finlombarda	per il Confidi	
<p><i>Il presente allegato alla Convenzione è firmato dalle Parti digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. o elettronicamente ai sensi ai sensi del D.Lgs. 235/2010 e s.m.i, e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.</i></p>		

**ALLEGATO D.12.2 – Domanda di partecipazione all’Avviso ai Confidi
per la Linea di intervento Controgaranzie 3**

REGIONE LOMBARDIA

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL’OCCUPAZIONE”**

(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO III – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

**Azione III.3.d.1.1 – Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per
l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di
garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei
Confidi più efficienti ed efficaci**

LINEA DI INTERVENTO CONTROGARANZIE 3

Domanda di partecipazione all’Avviso

Bollo assolto
virtualmente

Spett.le REGIONE LOMBARDIA

Direzione Generale Sviluppo Economico
Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al
Credito e Sostegno all'innovazione delle
Imprese
Piazza città di Lombardia, 1
20124 Milano

e.p.c Finlombarda S.p.A.
Via Fabio Filzi 25/A
20124 Milano

OGGETTO: Linea di intervento Controgaranzie 3 – Domanda di partecipazione

In relazione Avviso ai Confidi per la partecipazione alla Linea “Controgaranzie 3”
il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
in qualità di legale rappresentante o di soggetto abilitato a rappresentare il Confidi
(denominazione e ragione sociale) _____
INDICANDO quale referente operativo (nome, cognome, ruolo, telefono, e-mail, PEC)

CHIEDE

di partecipare alla Linea di intervento “Controgaranzie 2” di cui al Decreto del Dirigente di
Struttura n. [●] del [●] pubblicato sul B.U.R.L. serie ordinaria n. [●] del [●], nei termini e nelle
modalità ivi previste.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, a tal fine,

DICHIARA

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso sopra citato;
- di essere a conoscenza dei contenuti dell'Avviso e di accettarli integralmente;
- di aver allegato alla presente Domanda copia della delibera del Consiglio di Amministrazione in cui si dà mandato al rappresentante legale o a suo delegato di presentare la presente Domanda di partecipazione alla Linea di intervento “Controgaranzie 3” e di sottoscrivere, in caso di ammissione, la relativa Convenzione;
- di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16 ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative;

ALLEGA

inoltre alla presente Domanda di partecipazione la seguente documentazione:

- in caso di soggetto firmatario diverso dal legale rappresentante copia del valido documento di riconoscimento del sottoscrittore e dell'eventuale procura conferita dal Consiglio di Amministrazione;
- copia della delibera del Consiglio di Amministrazione (anche in estratto) in cui si dà mandato al Legale Rappresentante o a suo delegato di presentare la Domanda di partecipazione alla Linea di intervento "Controgaranzie 3" e sottoscrivere, in caso di ammissione, la relativa Convenzione;
- modulo di adeguata verifica del cliente ai fini antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 25 comma 1 e 4 del d.lgs. n. 231/2007 il cui fac-simile è disponibile sul sito di Bandi online (www.bandi.servizirl.it), di Regione Lombardia (www.ue.regione.lombardia.it) e del Gestore, (www.finlombarda.it), sottoscritto con firma digitale o elettronica dal legale rappresentante del Confidi o dal suo delegato, corredato degli allegati richiesti;

INFINE

Manifesta di avere preso visione della sotto riportata informativa (*)

SI

NO

al trattamento dei dati personali

Luogo e data _____

Firma digitale o elettronica del
Legale Rappresentante del Confidi (o suo
Delegato)

(*) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Prima che Lei fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 nonché dell'articolo 132 del Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali (dati anagrafici) forniti, sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Ne consegue che i dati personali saranno utilizzati dagli uffici regionali nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: adempimenti connessi all'istruttoria ai fini dell'assegnazione delle risorse rese disponibili dall'Avviso e del successivo convenzionamento con il Gestore nell'ambito dell'attuazione dell'Avviso Linea di intervento "Controgaranzie 3".

2. Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

3. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1.

4. Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici, Autorità giudiziarie, o privati quali consulenti per lo svolgimento di attività connesse al procedimento amministrativo o l'assolvimento di obblighi di legge.

I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi, (quali ARIA S.p.A e Finlombarda S.p.A. in qualità di fornitori) che vengono nominati Responsabili del Trattamento dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati verranno conservati per la durata di dieci anni dalla concessione dei finanziamenti.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it all'attenzione della Direzione Generale Sviluppo Economico, competente per la materia.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

ALLEGATO A.1 alla Domanda di partecipazione**Prospetto per l'indicazione dei flussi di garanzie rilasciate dal Confidi nell'interesse di PMI e Liberi professionisti operanti in Lombardia nel 2017 e 2018 e del Portafoglio garanzie stimato per il Periodo di riferimento**

Il/La sottoscritto/a [●], codice fiscale [●], nato/a a [●] ([●]) il [●], in qualità di [legale rappresentante/procuratore speciale/delegato] del Confidi [●], con sede legale in [●] ([●]), via [●], n. [●], C.F./P.IVA [●]

ai fini della partecipazione alla Linea di intervento Controgaranzie per il Periodo di riferimento compreso tra il [●] ed il [●]

dichiara quanto segue

	Classificazione dei flussi annui di garanzie rilasciate dal Confidi nell'interesse di PMI e Liberi professionisti operanti in Lombardia in base alla natura dell'eventuale copertura di secondo livello	2018 Dati in €	2017 Dati in €
A	Flusso di garanzie rilasciate in assenza di controgaranzia o riassicurazione oppure riassicurate o controgarantite tramite strumenti attivati a livello regionale		
B	Flusso di garanzie rilasciate in presenza di riassicurazione o controgaranzia direttamente fornita al Confidi tramite strumenti attivati a livello nazionale (es. FCG ex lege 662/96) o a livello comunitario (es. FEI CIP 2007/2013, COSME LGF ecc.)		

Nel Periodo di riferimento il Portafoglio garanzie stimato è pari a: _____ €

Luogo e data _____

Firma digitale o elettronica del
Legale Rappresentante del Confidi (o suo
Delegato)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Ogni flusso di garanzie indicato deve essere espresso in euro (€) e riferirsi alle garanzie di primo livello, ossia a garanzie rilasciate dai Confidi a supporto di linee di credito e finanziamenti concessi dal sistema bancario nell'interesse di PMI e Liberi professionisti operanti in Lombardia e che abbiano inoltre le caratteristiche indicate all'articolo B.1.3 dell'Avviso.

ALLEGATO A.2 alla Domanda di partecipazione**Dati e informazioni da acquisire ai fini della stipula della convenzione per l'attuazione della "Linea di intervento Controgaranzie 3"****A. Dati del firmatario**

[Nome Confidi], CF – P.IVA ; con sede in [•], via [•] (di seguito "Confidi"), in persona del legale rappresentate [•] CF [•], domiciliato per la carica presso la sede sociale e munito degli occorrenti poteri

B. Informazioni per le "Premesse e definizioni" comma 8

6) [ragione sociale Confidi] _____ è un Consorzio di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) iscritto (barrare una delle alternative proposte)

h) nell'elenco di cui all'art. 112 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141;

all'albo unico di cui all'art. 106 TUB;

C. Dati e informazioni per la compilazione dell'art. 15 (Responsabili della Convenzione e comunicazioni)**Art. 15****(Responsabili della Convenzione e comunicazioni)**

1. Il Confidi individua:

a) quale Responsabile della presente Convenzione:

- [•] nome/cognome;
- [•] ruolo/qualifica;
- [•] recapito telefonico;
- [•] indirizzo e-mail;

b) quale Referente Bandi online e RNA:

- [•] nome/cognome;
- [•] ruolo/qualifica;
- [•] recapito telefonico;
- [•] indirizzo e-mail
- [•] Codice Fiscale

3. Tutte le comunicazioni nell'ambito della Convenzione, fatta eccezione per quelle previste che avvengano mediante Bandi online e RNA, dovranno essere effettuate come segue:

a) se al Confidi:

- al Responsabile della Convenzione
- via [•], n. [•] – CAP [•] Città [•]
- PEC [•]

ALLEGATO D.12.3 - Prospetto per l'indicazione dei flussi di garanzie rilasciate dal Confidi per i Confidi già selezionati con decreto n. 10852/2019

Il/La sottoscritto/a [●], codice fiscale [●], nato/a a [●] ([●]) il [●], in qualità di [legale rappresentante/procuratore speciale/delegato] del Confidi [●], con sede legale in [●] ([●]), via [●], n. [●], C.F./P.IVA [●]

ai fini della partecipazione alla Linea di intervento Controgaranzie per il Periodo di riferimento compreso tra il [●] ed il [●]

dichiara quanto segue

	Classificazione dei flussi annui di garanzie rilasciate dal Confidi nell'interesse di PMI e Liberi professionisti operanti in Lombardia in base alla natura dell'eventuale copertura di secondo livello	2018 Dati in €	2017 Dati in €
A	Flusso di garanzie rilasciate in assenza di controgaranzia o riassicurazione oppure riassicurate o controgarantite tramite strumenti attivati a livello regionale		
B	Flusso di garanzie rilasciate in presenza di riassicurazione o controgaranzia direttamente fornita al Confidi tramite strumenti attivati a livello nazionale (es. FCG ex lege 662/96) o a livello comunitario (es. FEI CIP 2007/2013, COSME LGF ecc.)		

Nel Periodo di riferimento il Portafoglio garanzie stimato è pari a: _____ €

Luogo e data _____

Firma digitale o elettronica del
Legale Rappresentante del Confidi (o suo
Delegato)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Ogni flusso di garanzie indicato deve essere espresso in euro (€) e riferirsi alle garanzie di primo livello, ossia a garanzie rilasciate dai Confidi a supporto di **linee di credito e finanziamenti concessi dal sistema bancario nell'interesse di PMI e Liberi professionisti operanti in Lombardia e che abbiano inoltre le caratteristiche indicate all'articolo B.1.3 dell'Avviso.**

ALLEGATO - Dati e informazioni da acquisire ai fini della stipula della convenzione per l'attuazione della "Linea di intervento Controgaranzie 3"**A. Dati del firmatario**

[Nome Confidi], CF – P.IVA; con sede in [•], via [•] (di seguito "Confidi"), in persona del legale rappresentate [•] CF [•], domiciliato per la carica presso la sede sociale e munito degli occorrenti poteri

B. Informazioni anagrafiche

6) [ragione sociale Confidi] _____ è un Consorzio di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) iscritto (barrare una delle alternative proposte)

- i) nell'elenco di cui all'art. 112 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141;
- all'albo unico di cui all'art. 106 TUB;

C. Dati e informazioni per la compilazione della sezione "Responsabili della Convenzione e comunicazioni" della convenzione

1. Il Confidi individua:

a) quale Responsabile della Convenzione:

- [•] nome/cognome;
- [•] ruolo/qualifica;
- [•] recapito telefonico;
- [•] indirizzo e-mail;

b) quale Referente Bandi online e Registro nazionale aiuti (RNA):

- [•] nome/cognome;
- [•] ruolo/qualifica;
- [•] recapito telefonico;
- [•] indirizzo e-mail
- [•] Codice Fiscale

3. Tutte le comunicazioni nell'ambito della Convenzione, fatta eccezione per quelle previste che avvengono mediante Bandi online e RNA, dovranno essere effettuate come segue:

- a) se al Confidi:
al Responsabile della Convenzione
via [•], n. [•] – CAP [•] Città [•]
PEC [•]

ALLEGATO D.12.4 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Prima che Lei fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 nonché dell'articolo 132 del Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali (dati anagrafici) forniti, sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Ne consegue che i dati personali saranno utilizzati dagli uffici regionali nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: adempimenti connessi all'istruttoria ai fini della concessione e dell'erogazione dell'Agevolazione, nonché ai fini delle ispezioni e controlli, nell'ambito dell'attuazione del Bando "Linea di intervento Controgaranzie 2".

2. Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

3. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1.

4. Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici, Autorità giudiziarie, o privati quali consulenti per lo svolgimento di attività connesse al procedimento amministrativo o l'assolvimento di obblighi di legge.

I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi, (quali LISPA S.p.A e Finlombarda S.p.A. in qualità di fornitori) che vengono nominati Responsabili del Trattamento dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati verranno conservati per la durata di dieci anni dalla concessione dei finanziamenti.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it all'attenzione della Direzione Generale Sviluppo Economico, competente per la materia.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.